

Risiera di San Sabba

Sentenza della Corte d'Assise di Trieste

Capitolo 1 *Svolgimento del processo.*

Capitolo 2 *Cenni sull'antefatto.*

Capitolo 3 *Questione pregiudiziale della legittimazione attiva delle parti civili e della proponibilità delle relative domande di risarcimento del danno.*

Capitolo 4 *Questione incidentale; primo aspetto del problema: liceità o illiceità della soppressione, nella Risiera, di resistenti militari (partigiani armati) e di oppositori politici.*

Capitolo 5 *Segue questione incidentale; secondo aspetto del problema: trattandosi di atto illecito, se questo debba essere qualificato come reato comune o come reato contro la legge e gli usi di guerra.*

Capitolo 6 *Questione di merito; primo aspetto del problema: prove testimoniali e documentali dei fatti della Risiera.*

Capitolo 7 *Segue questione di merito; secondo aspetto del problema: responsabilità degli imputati.*

Capitolo 8 *I. Questione dei limiti oggettivi e soggettivi del processo, e della sentenza.*

II. Causalità storica e causalità giuridica.

Capitolo 9 *Considerazioni conclusive.*

Non ha eletto domicilio sul territorio italiano. Non ha nominato difensore di fiducia. Non comparso. *Deceduto.*

2. **OBERHAUSER Joseph** nato a Monaco (Baviera) il 20-9-1915, cameriere, res.te in Monaco II, Augustenstrasse n. 19. *Latitante.* Ha rifiutato di eleggere un domicilio sul territorio italiano e di nominare un difensore di fiducia. Irreperibile a' senso dell'art. 170 C.P.P. - Contumace.

OMISSIS.

I M P U T A T I

Omicidio plurismo pluriaggravato continuato.

Artt. 81, 110, 112 n. 1, 575, 576 n. 1, 577 n. 1, 3 e 4 C.P. per avere in concorso di volontà e di azione fra di loro (in numero superiore a 5), quali militari delle SS (Allgemeine - SS, Waffen SS, Polizei) incaricati di compiti di repressione e di persecuzione politica e razziale, appartenenti allo « Einsatzkommando Reinhard », e precisamente:

— il Christian Wirth (deceduto), quale comandante il Reparto medesimo con il grado di Sturmbahnführer, dall'insediamento a Trieste (ottobre 1943) al suo decesso avvenuto il 26-5-1944;

— il Gottlieb Hering (deceduto), quale « vice » del Wirth, comandante interinale del Reparto sino al subentro dello Allers, infine quale sostituto di quest'ultimo Ufficiale, con il grado di Hauptsturmführer, dall'ottobre 1943 al novembre dell'anno seguente;

— il Dietrich Allers, quale comandante il Reparto dalla metà del giugno 1944 al 30 aprile 1945 (ritirata dall'Italia), con il grado di Obersturmbahnführer;

— lo Joseph Oberhauser, quale comandante della Abteilung « R/I° » del medesimo Reparto nonché dello stabilimento della « Risiera », dall'ottobre 1943 alla ritirata; grado: Obersturmführer;

— il Franz Stangl (deceduto), quale comandante di altra Sezione del medesimo Reparto, per tutto tale periodo, con il grado di Hauptsturmführer;

— l'Otto Stadie come Polizei - meister e boia della Sezione R/I° »;

— altri, come lo Stadie non esattamente identificati e militari subalterni; *soppresso, fuori di ogni altra ipotesi di applicabilità della legge di guerra, senza procedimento giudiziario di alcun genere, fuori di ogni motivo o necessità militare contingente, un imprecisato ma rilevante numero di persone che erano state affidate alla loro custodia dall'Autorità militare e civile germanica occupante le Province di Trieste, Fiume, Pola, Gorizia, Udine, oppure che essi medesimi avevano privato della libertà nel quadro di sistematiche misure di repressione e persecuzione politica e/o razziale, misure in parte loro affidate ad attuarsi. Fatti d'omicidio commessi nel luogo di detenzione anche a questo criminoso scopo allestito in Trieste (stabilimento denominato « Risiera di S. Sabba »).*

Avendo in particolare proceduto alla soppressione dei seguenti detenuti, per i motivi, talora abietti, talora futili, ta-

l'altra intesi a procurarsi un ingiusto profitto o ad occultare altri delitti, che in appresso si indicano:

a) Alcuni ebrei malati di mente, fra i quali l'avv. Egone Brunner, soppressi tra il 28 ed il 29 marzo 1944, in quanto, prelevati il 28 precedente dal locale Ospedale Psichiatrico Provinciale per essere deportati nel campo di sterminio di Auschwitz, eransi dimostrati, per la gravità della loro condizione, non passibili di essere facilmente avviati con altri ebrei al convoglio diretto nel suddetto campo polacco. Avendo quindi agito, oltre che per il motivo abietto dell'odio e della sistematica persecuzione (a « genocidio ») razziale, anche per il motivo futile della comodità propria e degli altri militari SS nell'esecuzione dell'ordine di deportazione.

b) Alcuni detenuti (due decine) soppressi dopo che due altri erano riusciti a fuggire dalle celle site al pianterreno dello stabilimento, approfittando che esso carcere era stato colpito da bomba di aereo (10-6-1944).

Non avendo tali detenuti partecipato o favorito in alcun modo la fuga dei due e non sussistendo alcun pericolo per le guardie del carcere, il fatto è da ascrivere soltanto a senso di vendetta e di malvagità, quindi a motivo abietto e futile.

c) Cinque detenuti ebrei (Felice Mustacchi, Giuseppe Hassid, Levi Sida, tale Neumann, tale Cohn) soppressi alla fine di giugno 1944 o l'1 luglio 1944, in sola correlazione al fatto che altri ebrei (già deportati) avevano nascosto o disperso in un gabinetto di decenza (nel quale i 5 nominati non avevano nemmeno l'accesso, essendo ristretti in altro reparto) n. 5 monete d'oro, per non versarle all'Ufficio raccolta dei loro beni.

Avendo agito, quindi, per motivi futili ed abietti, di criminale ferocia.

d) Due ragazzi originari dell'altopiano dei Cici, un loro parente ottantenne, che, per l'età e condizione, non potevano essere deportati in Germania e che vennero invece impiegati sino allo stremo delle forze in lavori di fatica e, poi, soppressi perchè d'impaccio, nell'ottobre 1944.

Idem.

e) Sei ebrei (identificati fra i quali Jarach Anna, Krebs Giuseppe, Trieste Celina, Mieli Giulia) che, prelevati da un ospedale di Venezia, avevano risposto all'invito di dichiarare se per malattia si ritenessero impossibilitati a sopportare il viaggio di deportazione in Germania e che vennero, per tale ragione, soppressi lo stesso giorno di fine ottobre 1944.

Idem.

f) Bordignon in Sereni Giannina, arrestata il 21 settembre 1944 solo perchè era moglie di un ebreo, soppressa nel febbraio 1945 in quanto, all'atto del suo rilascio disposto da Autorità S. D. superiore (siccome ariana non assoggettabile alle misure di persecuzione razziale), aveva chiesto restituzione della somma di lire 30.000 che le era stata

N. 3-75 Reg. Gen.

Sent. N. 2-76 in data 29-4-1976

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Assise di Trieste, composta dei Signori:

1) Dr. Domenico MALTESE - Presidente.

2) Dr. Vincenzo D'AMATO - Giudice magistrato.

3) sig. Adolfo ROT - Giudice popolare.

4) sig.a Maria COLJA in TULLIACH - Giudice popolare.

5) sig.a Loredana NICOLINI in PASQUINI - Giudice popolare.

6) sig. Dario ZAMARATO - Giudice popolare.

7) sig.a Olimpia GIOVANNINI in GULLI - Giudice popolare.

8) sig. Aligi ZATELLA - Giudice popolare

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

c o n t r o

1. **ALLERS August Ernst Dietrich** nato a Kiel il 17-5-1910, professionista legale, residente in Amburgo, Abteistrasse n. 29 e dim. ivi, Frauenthal n. 12. *Latitante.*

sequestrata e della quale gli imputati si erano appropriati.

Avendo quindi agito per occultare il commesso peculato e per assicurarsi profitto ed impunità in tale reato perseguibile anche da parte degli organi di sicurezza e di polizia militare germanici.

g) Grini Mauro e Collini in Grini Maria, già collaboratori del Reparto nelle ricerche di ebrei e nella razzia dei loro beni. Furono soppressi nell'aprile 1945 per non lasciare testimoni degli eccessi e dei crimini consumati.

Avendo quindi agito per occultare questi delitti e altri ancora nonchè per assicurarsene impunità e profitto.

h) Robusti Pino, soppresso il 7 aprile 1945 per la sola ragione di essere stato colto il 19 precedente in assenza ingiustificata dal servizio obbligatorio del lavoro, quale appartenente all'Organizzazione Todt, rispetto la quale l'Allers aveva compiti di polizia, traendone peraltro occasione di corruzione passiva.

i) Bemporath Abramo, ebreo ottantenne soppresso nel luglio o agosto 1944, perchè « inutilizzabile » a cagione dell'età.

l) Slosar Antonio (novantenne), Slosar Mariano (quattordicenne), Slosar Maria e Antonio Junior, da Novo Hracine, soppressi nell'aprile 1944, dopo due giorni di detenzione, per alcuna altra ragione che quella di essere parenti di due militari dell'Armata jugoslava (NOV); ragione che per sé sola escludeva assoggettamento a misura detentiva (deportazione) ma imponeva soltanto sorveglianza di polizia.

Con l'aggravante ancora dell'essere state eseguite le uccisioni talvolta mediante sostanza venefica (gasazione), talaltra mediante sevizie (colpi di mazza, sgozzamento, ecc.).

In Trieste, dall'ottobre 1943 all'aprile 1945.

All'odierna pubblica udienza sentiti le parti civili, il P.M. e i difensori
Osserva in fatto e in diritto

1. Negli anni 1966-1971, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste provvide all'esecuzione di varie rogatorie, provenienti dall'autorità giudiziaria di Francoforte.

Si procedeva in quella città contro Dietrich Allers e altri, per reati commessi sia in territorio tedesco, sia, per quanto riguardava l'Allers, in territorio italiano — Trieste, Udine e Fiume —, facente parte dell'area geografica corrispondente, nel periodo 1943-1945, all'Adriatisches Küstenland Operations Zone (A.K.O.Z.).

Per gli stessi reati commessi dall'Allers in Italia era in corso, presso la Procura di Stato di Francoforte, un procedimento connesso a carico di Joseph Oberhauser.

Si contestava, in particolare, all'Allers, nella sua qualità di ex Obersturmbahnführer delle SS, comandante del Reparto R — che, nel periodo autunno '43-aprile '45, aveva operato a Trieste, Udine e Fiume, suddiviso nelle Sezioni R1, R2, R3 — la deportazione in Germania di quattro contingenti di ebrei, nonchè l'uccisione a Trieste di cinque ebrei malati, prelevati da un ospedale di Venezia, e di cinque donne.

Nel procedimento connesso, si contestava a Joseph Oberhauser, nella sua

qualità di Obersturmführer SS, comandante della Sezione R1 di Trieste - San Sabba, la partecipazione ai medesimi atti di deportazione e uccisione.

Il Giudice istruttore di Trieste diede corso alle rogatorie.

Quindi prospettò all'ufficio del P.M. l'opportunità di procedere con istruttoria formale « in loco » a carico di Allers e Oberhauser, essendo emersi nei loro confronti sufficienti elementi di colpevolezza, in un contesto di azione ancora più ampio di quello risultante dal circoscritto capo di imputazione formulato dal giudice di Francoforte.

Il 17 marzo 1970, il P.M. chiese che si procedesse nei confronti di entrambi gli imputati col rito della formale istruttoria.

Furono svolte rogatorie attive, sentiti altri testi e acquisiti documenti.

Dopo uno scambio di note con l'ufficio del P.M., vennero precisati i capi di imputazione, di cui fu dato avviso agli imputati il 15 marzo 1972.

Essendo sorto un conflitto positivo di giurisdizione fra il giudice istruttore presso il Tribunale di Trieste e il giudice istruttore presso il Tribunale Militare di Padova, la Corte di Cassazione, con sentenza dd. 3 febbraio 1973, pronunciata a Sezioni unite, riconobbe la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria — dovendo considerarsi reati comuni, non militari e delitti di persecuzione razziale e gli altri, determinati da particolari moventi, indicati nel capo di imputazione —, e restituì gli atti al Giudice istruttore di Trieste.

Quindi, in data 28 novembre 1974, il Giudice istruttore emise mandato di cattura, rimasto senza effetto, a carico di Allers e Oberhauser, residenti entrambi in Germania.

Successivamente, con ordinanza del 22 febbraio 1975, ne dispose, su conforme richiesta del P.M., il rinvio al giudizio di questa Corte di Assise.

* * *

2. Nella sua originaria formulazione, il capo d'accusa coinvolgeva quattordici persone: cinque ufficiali e nove sottufficiali e subalterni, tutti appartenenti alle SS e tutti stranieri (tedeschi e ucraini). Nessuno dei nove sottufficiali e subalterni è stato mai esattamente identificato.

Nei confronti di essi, quindi, non è stato disposto il rinvio a giudizio.

I cinque ufficiali erano, rispettivamente, i due comandanti, in ordine successivo nel tempo, del Reparto R, operante a Trieste, Udine e Fiume, cioè lo Sturmbahnführer Christian Wirth, nel periodo autunno '43-26 maggio '44, e l'Obersturmbahnführer Dietrich Allers, nel periodo giugno '44-29 aprile '45; i due comandanti, in ordine successivo nel tempo, della Sezione R1, operante a Trieste - San Sabba, cioè l'Hauptsturmführer Gottlieb Hering, nel periodo autunno '43-agosto '44 e l'Untersturmführer, poi Obersturmführer, Joseph Oberhauser, nel periodo agosto '44-29 aprile '45; infine, il comandante della Sezione R3, operante a Udine, Hauptsturmführer Franz Stangl.

Senonchè, risultando il Wirth deceduto il 26 maggio 1944 a Erpelle, in un agguato tesogli dai partigiani, rispettivamente, lo Stangl nel carcere di Düsseldorf, dove stava scontando la pena dell'ergastolo, inflittagli dalla Corte d'Assise di quella città per le stragi commesse nel campo di Treblinka (Po-

lonia), e lo Hering, in circostanze imprecisate, a Stoccarda, il rinvio a giudizio è stato disposto per i due soli superstiti, Allers e Oberhauser.

Nei confronti dell'Allers, deceduto in corso di causa, deve esser pronunciata sentenza di non doversi procedere, essendo i reati estinti per sopravvenuta morte dell'imputato (v. certificato d.d. Monaco, 14.1.76 da cui risulta il decesso dell'imputato a Monaco, il 22.3.75).

Nei confronti dell'Oberhauser sono state formulate varie imputazioni, dettagliatamente descritte nella rubrica.

In sintesi, si addebita all'Oberhauser, in concorso con gli altri ufficiali sopra menzionati, oggi defunti, e con i sottufficiali e subalterni, mai esattamente identificati, la soppressione, nel Polizei — Lager di San Sabba - campo di detenzione, di smistamento e di annientamento — di un primo gruppo di ebrei malati di mente, prelevati dall'Ospedale psichiatrico di Trieste; di un secondo gruppo di ebrei malati, prelevati da un ospedale di Venezia; di un terzo gruppo di cinque ebrei, uccisi a causa del ritrovamento, da parte dei tedeschi, di altrettante monete d'oro, che erano state nascoste da detenuti rimasti non identificati, in una latrina del campo; nonchè lo sterminio di due decine di prigionieri per la fuga di alcuni altri, avvenuta durante il bombardamento del 10 giugno 1944, e il massacro di due famiglie, Rupena e Slosar, composte anche di adolescenti e vegliardi; infine, l'uccisione di Giuseppe Robusti, reo di non essersi presentato al servizio del lavoro, e di altre quattro persone: il vecchio ebreo Abramo Bemporath, i coniugi Grini, delatori, e Gianna Bordignon Sereni, la quale aveva osato chiedere, all'atto della propria dimissione dal lager, la restituzione della somma di L. 30.000, sequestrata al momento dell'arresto.

Uccisioni avvenute tutte, secondo il capo d'imputazione, mediante gasazione o per impiccagione o a colpi di mazza.

I corpi sarebbero stati cremati in un rudimentale forno, alimentato a legna e dotato di una graticola, capace di accogliere una dozzina di salme, che veniva fatto funzionare, sfruttando il forte risucchio di una ciminiera altissima, già esistente nello stabilimento dell'ex pilatura del riso.

Nel capo di imputazione, i singoli episodi criminosi sono contemplati nel quadro di una serie necessariamente indeterminata di altre uccisioni (testualmente: « ... un imprecisato ma rilevante numero di persone »).

Di conseguenza, nel preambolo, così formulato, della rubrica, potranno essere inclusi, secondo la stessa impostazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio e senza discostarsi dal principio della corrispondenza fra la decisione e l'accusa contestata, altri fatti di omicidio comune, che si aggiungeranno a quelli esplicitamente elencati nei capi successivi della rubrica e saranno tosto individuati.

Nel merito, l'accusa si articola secondo una linea di sviluppo collegante tre punti nodali, che rappresentano tre diversi momenti cronologici, divenuti ormai tre momenti storici delle più segrete e tragiche vicende del secondo conflitto mondiale: l'operazione T4, l'operazione Reinhard e l'operazione che si potrebbe denominare A.K. (Adriatisches Küstenland).

L'operazione T4 (da Tiergenstrasse, 4, Berlino, dov'essa ebbe il centro operativo), iniziata nel '39 e cessata nel '41, consistette nella eliminazione di infermi di mente e malati irrecuperabili, e fu per questo motivo chiamata Operazione Euthanasie (v. relazione d.d. 11 aprile 1971 del Procuratore di Stato di Francoforte al Giudice istruttore di Trieste - fasc. III, f. 337, 338, nonché la requisitoria del P.M. di Düsseldorf nel processo contro Stangl - fasc. III, f. 351. Sulla operazione T4, v. anche tutte le deposizioni dei testi sentiti all'estero, - fasc. IV, da f. 1 a f. 71 della traduzione).

Parteciparono a tale operazione elementi fedelissimi del partito, vincolati con giuramento all'obbligo del segreto. Essi eliminarono circa 70.000 persone.

Per un decennio, la magistratura tedesca condusse, nel dopoguerra, l'inchiesta giudiziaria contro gli autori della strage, alcuni dei quali furono condannati.

La seconda operazione « Reinhard » si protrasse dal '42 all'autunno del '43.

Verosimilmente, la sua denominazione deriva dal prenome del capo dell'SD (Servizio di sicurezza tedesco) Heydrich, ucciso dai partigiani cechi.

Essa consistette nello sterminio degli ebrei polacchi, eseguito nelle retrovie dell'Est europeo, particolarmente nei campi di concentramento di Belzec, Sobibor e Treblinka, dove milioni di innocenti furono soppressi, e milioni di corpi furono inceneriti nei forni crematori.

In questa seconda impresa furono impiegati una novantina di elementi, veterani della operazione T4 (v. Collotti « Il Litorale Adriatico nel nuovo ordine europeo », all. agli atti, pag. 139).

Essi, al comando del generale Globocnik — che avrebbe poi rinnovato le sue gesta a Trieste — costituivano l'Einsatzkommando Reinhard, un nucleo mobile, la cui origine storica risale alle Einsatzgruppen del '39 (v. requisitoria sopra citata e Collotti, op. cit., pag. 123), e le cui mansioni consistettero nella soppressione, nelle retrovie dell'Est, di chi veniva considerato avversario del Reich.

Per tali eccidi, alcuni componenti dell'E. K. sono stati condannati, nel dopoguerra, a pene anche gravi dall'autorità giudiziaria tedesca.

Nell'autunno del 1943, sciolti i lager polacchi, il generale Globocnik fu inviato, alla testa di un numero imprecisato, forse una cinquantina, dei suoi uomini, nella zona del neo-istituito Litorale Adriatico (v. Collotti, op. cit., nota 53. V. anche gli elenchi a f. 90 del fasc. V A e 146 del fasc. VI).

Questa zona era destinata, come i territori dell'Est, alla futura annessione al Reich, ed era quindi soggetta, per così dire, ad una amministrazione particolare, consistente nella rapina dei patrimoni ebraici e, in occasione delle perquisizioni, all'uopo necessarie, nell'arresto e nella deportazione dei proprietari, ancora rimasti nel territorio (v. testimonianze raccolte nel fasc. IV, f. 1-85 trad. ed il verbale di interrogatorio dello stesso Oberhauser, fasc. IV, f. 77 e 78 trad.).

Comunque, l'operazione si estendeva alla eliminazione di ogni residuo di sopravvivenza ebraica, come dimostrano i prelevamenti di ebrei mentecatti e invalidi dagli ospedali di Trieste e

Venezia (v. Fasc. VI, f. 85 e 93).

Ulteriore scopo era l'impiego nell'azione di repressione antipartigiana di uomini particolarmente agguerriti (v. Collotti, pag. 141).

E' sintomatico, per dimostrare la continuità delle due operazioni svoltesi in Polonia e a Trieste, che la sigla del Reparto R, nell'AKOZ, corrispondeva alla iniziale del nome Reinhard, e che le sigle R1, R2 e R3 contrassegnavano le singole Sezioni del Reparto stesso.

La permanente identità soggettiva degli imputati, come partecipi almeno a due delle tre operazioni testè ricordate (v. testimonianze, già citate, nel fasc. IV, f. 1-85 trad.), è una circostanza particolarmente sottolineata nelle proposizioni d'accusa: accusa imperniata su questa omogenea ricostruzione storico-giuridica degli episodi interessanti il giudizio, che sfocia nella formulazione del capo di imputazione.

* * *

3. Il capo di imputazione risulta, tuttavia, circoscritto a reati di omicidio, dovuti prevalentemente a persecuzione razziale, quando non, addirittura, a motivi personali di vendetta o di lucro.

Onde ha avuto buon gioco la Corte di cassazione nell'escludere la competenza del Tribunale militare a conoscere di questi reati, per la loro manifesta estraneità alla legge di guerra.

Ma il Giudice istruttore, pur lasciando aperto, nel preambolo della rubrica, lo spiraglio del numero indeterminato di omicidi comuni — riferibili, come si è accennato, ad altri casi sicuramente estranei alla legge di guerra — ha esplicitamente escluso dal capo d'accusa, come chiaramente risulta dalla motivazione dell'ordinanza, tutte le uccisioni di resistenti e di persone considerate avversari politici del Reich (resistenti militari e politici), verificatesi in gran numero nella Risiera, ritenendole conformi alla legge di guerra, perchè avvenute in esecuzione di ordini impartiti all'Einsatzkommando da Corti marziali o da organi di giustizia campale.

Come si vedrà in altro punto della motivazione, per vari motivi la Corte non ritiene, pur nel profondo rispetto dovuto alla vasta e meritoria opera svolta dal Giudice istruttore, di aderire a questa opinione, espressa nell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Invero, il problema della qualificazione giuridica dei fatti di soppressione dei resistenti e dissidenti politici nella Risiera dovrà essere affrontato, sia pure in via incidentale, secondo criteri diversi, non coincidenti non solo con quelli adottati dal Giudice istruttore ma, in larga misura, neppure con quelli proposti dalle parti civili.

Occorre, tuttavia, porre preliminarmente in chiara evidenza che la suddetta limitazione del capo d'accusa fa sorgere il problema, di stretto diritto processuale, della legittimazione attiva in questo giudizio delle parti civili.

Alcune di esse, invero, si sono regolarmente costituite in causa in relazione ai fatti contestati; molte altre, invece, si sono costituite proprio in nome di partigiani soppressi nella Risiera, cioè di vittime escluse, come si è detto, dal capo di imputazione.

La costituzione di queste ultime parti civili è avvenuta per mezzo di un atto generico, redatto secondo uno schema uniforme, contenente la sola

indicazione dell'uccisione della vittima nello stabilimento della ex pilatura del riso.

Ma nel corso del dibattimento, attraverso la deposizione giurata degli stessi interessati — appositamente ammessa dalla Corte — le singole posizioni sono state processualmente chiarite, nel senso che è emerso il fatto dell'appartenenza della maggior parte delle vittime alla categoria esclusa dal capo di imputazione.

Ora, sul piano del diritto processuale, la Corte non può esercitare sindacato alcuno in ordine ai limiti oggettivi e soggettivi dell'imputazione.

Nel merito — si ripete — si tratterà incidentalmente di questo problema.

Ma, in via pregiudiziale, dare ingresso alla domanda delle parti civili per fatti non contestati nel capo di imputazione, o comunque non inquadrabili nel preambolo della rubrica, significherebbe rendere all'imputato il prezioso servizio della pronuncia di una sentenza radicalmente nulla, anche in relazione ai fatti regolarmente contestati (art. 445, u.p., 422, I co. e 439, n. 5 cod. proc. pen.).

Il rigore di una seria valutazione processuale della posizione assunta in questo processo dalle parti civili deve, perciò, prevalere sulle proposte di soluzione dettate da considerazioni non giuridiche.

Ne consegue che, non essendo stata, di fatto, promossa, per la soppressione di resistenti e dissidenti politici nella Risiera, un'azione penale, a cui dovrebbero ricollegarsi le azioni civili risarcitorie, i congiunti delle vittime non hanno titolo per costituirsi parte civile in questo processo. E la mancanza di titolo risulta proprio — giova ripetere — dalla loro deposizione giurata, che ha integrato e superato lo stereotipo modulo dell'atto iniziale di costituzione in causa, offrendo alla Corte i concreti elementi storici dell'appartenenza delle vittime alla categoria esclusa dal capo di imputazione.

E' necessario, pertanto, ai sensi dell'art. 100, II co., cod. proc. pen., richiamato, fin dall'inizio del dibattimento, nella prima ordinanza emessa da questa Corte all'udienza del 16 febbraio 1976, dichiarare non proponibili le dette azioni civili risarcitorie, in difetto di connessione con l'azione penale, intesa quest'ultima nella sua effettiva portata ed estensione, quale risulta dall'interpretazione del capo di imputazione, alla luce della motivazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio, per le precise limitazioni in essa contenute.

Tale difetto di connessione è rilevabile con la presente sentenza, in quanto, secondo la migliore dottrina, citata anche dal P.M., l'originaria ordinanza dibattimentale, ammissiva della costituzione di parte civile, appartiene alla categoria dei giudizi di natura sommaria, con funzione di accertamento provvisorio, destinato ad essere assorbito e sostituito dall'accertamento definitivo sull'effettiva esistenza delle condizioni soggettive e oggettive dell'azione civile risarcitoria.

Sulla base di tali premesse, non possono, dunque, trovare accogliimento, per difetto di legittimazione attiva, derivante dai limiti stabiliti nell'ordinanza di rinvio a giudizio, le domande proposte dalle seguenti parti civili, in nome di congiunti uccisi nella Risiera, perchè resistenti militari o politici (categorie escluse, appunto, dal Giudice

istruttore): 1) Vekoslava Slavec ved. Ribarich, per la sorella Salvi (Slavec) Maria (v. F. II, f. 124) 2) Luciano Frausin per il fratello Giorgio (v. verb. ud. 24-3-'76, f. 48) 3) Pierina Lucach ved. Frausin, per il marito Luigi Frausin (verb. ud. 24-3-'76, f. 47) 4) Libero Marassi, per il fratello Giulio (verb. ud. 5-3-'76, f. 2) 5) Maria Veluschek, per il fratello Antonio (verb. ud. 5.3., f. 8) 6) Carmela Velussi, per il fratello Antonio (ibidem) 7) Wilma Tambarin, per il padre Augusto (verb. ud. 5.3., f. 7) 8) Albino Orel, per la moglie Cirilla (verb. ud. 8.3., f. 12) 9) Marino Larice, per il fratello Mario (verb. 8.3., f. 11) 10) Mario Karis, per il fratello Ezio (verb. 8.3., f. 13) 11) Maria Concetta Gigante, per il padre Antonio (ve. verb. ud. 2.3., f. 137) 12) Wanda Fonti, per il marito Gigante Antonio (ibidem) 13) Maria Lorenzi ved. Neri, per il marito Ernesto (verb. ud. 8.3., f. 16) 14) Assunta Tonelli, per la sorella Virginia (verb. ud. 8.3., f. 18) 15) Patrizia Facchin in Ricci, per il marito Luigi (verb. ud. 8.3., f. 17) 16) Franca Tul in Cepar, per il padre Francesco (v. ud. 8.3., f. 19) 17) Clara Petaros in Sulli, per Pettirosso Daniele (v. ud. 8.3., f. 22) 18) Stojan Pettirosso, per Pettirosso Daniele (ibidem) 19) Arrigo Zanetti, per il figlio Oreste (v. ud. 9.3., f. 31) 20) Guerrino Miot, per Giuseppe Miot (v. ud. 9.3., f. 33) 21) Felice Colja, per il padre Luigi (v. ud. 9.3., f. 29) 22) Alessandro Antonic, per il fratello Edoardo (v. ud. 22.3., f. 35) 23) Marta Ribarich in Sebernich, per Vladimir Pescatori, già Ribaric (v. ud. 9.3., f. 26) 24) Sonia Spangher, per Vojmil Spangher (v. ud. 9.3., f. 27) 25) Stefania Facchin ved. Colarich, per Natale Colarich (v. ud. 24.3., f. 49) 26) Giulia Jullien ved. Fonda, per il marito Vittorio (v. ud. 9.3., f. 25) 27) Daniela Marzolini in Colotto, per Mauli Luciano (v. ud. 9.3., f. 24) 28) Luisa Degantuti in De Roja, per la sorella Cecilia (v. verb. ud. 9.3., f. 94) 29) Nedda Miot in Sossi, per il padre Giuseppe (verb. ud. 9.3., f. 33) 30) Luigia Zupanic Ved. Miot, per il marito Giuseppe (ibidem) 31) Vida Semenec ved. Ribaric, per il marito Pescatori Vladimiro (come sub n. 22) 32) Marija Tul in Smolnikar, per il fratello Francesco (come sub n. 16) 33) Ema Franceskin ved. Perdec, per il marito Giuseppe (non ha deposto) 34) Ercole Stoini, per il padre Dante (v. ud. 5.3., f. 5) 35) Aldo Zaccaria, per il fratello Ettore (v. ud. 5.3., f. 6) 36) Lidia Ferfolja, per il fratello Giuseppe (v. ud. 24.3., f. 46) 37) Stanislava Furlan, ved. Sanic, per il marito Emilio (verb. ud. 29.3., f. 37).

Sono, invece, legittimati in causa per fatti inquadrabili nel preambolo della rubrica, le seguenti parti civili: 1) Michele Peciarich, per la sorella Adelaide, arrestata e uccisa alla Risiera, per avere inveito contro militari, che avevano fucilato nella strada tre ragazze, sorprese mentre scrivevano sul muro frasi contrarie al regime (verb. ud. 18.2., pag. 42) 2) Igor Dekleva, per la madre Vera Dekleva, estranea al movimento clandestino di resistenza, di cui faceva parte solo il figlio (verb. ud. 5 marzo, f. 3) 3) Emma Pahor in Marusic, per il padre Antonio, arrestato dai tedeschi, senza uno specifico addebito (verb. ud. 22 marzo, f. 36) e quindi senza un'attuale possibilità di collegamento con le categorie di resistenti militari e politici, escluse dal Giudice istruttore;

4) Ida Samez in Ciacchi, per la sorella Angela, arrestata perchè moglie di un partigiano alla macchia (verb. ud. 3.3.) 5) Josef Franceskin, per il padre Angelo, invalido, arrestato dai tedeschi, senza uno specifico addebito (verb. ud. 8.3., f. 10) 6) Attilio Cattaruzzi, per la sorella Luigia, arrestata soltanto perchè sorella di un partigiano (lo stesso Attilio) (v. ud. 8.3., f. 15) 7) Felicita Adami ved. Leghissa, per la figlia Rosa, arrestata senza uno specifico addebito (verb. ud. 9.3., f. 28) 8) Franc Ferfolja, per il padre Agostino, arrestato senza uno specifico addebito (v. deposizione Marusic Emma, v. ud. 22.3., f. 36) 9) Emilia Perfolja in Marusic, per il padre Agostino (v. n. precedente) 10) Aloisia Ferfolja, per il padre Agostino (ibidem) 11) Anna Ferfolja in Semolic, per il padre Agostino (ibidem) 12) Giuseppina Bencina in Cattaruzzi, per la figlia Luigia (v. n. 6 e verb. ud. 18.2., p. 45) 13) Mario Tardivo, per il fratello Arcù, arrestato senza uno specifico addebito (verb. ud. 8.3., f. 21) 14) Giuseppe Zancolich, per la figlia Ardenia, arrestata senza uno specifico addebito (verb. 18.2., f. 41) 15) Francesca Ferletti, ved. Misigoi, per il marito, arrestato senza uno specifico addebito (v. verb. ud. 18.2., f. 43) 16) Bartolomeo Misigoi, per il padre (v. n. prec.) 17) Maria Leghissa in Tence, per la sorella Rosa (v. n. 7).

Infine, devono considerarsi, fin dall'origine, regolarmente costituite in giudizio le restanti parti civili, le quali hanno proposto l'azione risarcitoria per fatti esplicitamente contemplati nel capo di imputazione: 1) Paolo Sereni, per la madre Giannina Bordignoni Sereni (capo f) 2) Joseph Slosar, per Antonio Slosar, Antonio Slosar junior e il figlio di questi, Antonio; Mariano Slosar; Maria Slosar e Maria Slosar junior (capo l) 3) Annamaria Slosar, per le stesse persone; 4) Maria Visentin ved. Robusti, per il figlio Giuseppe (Pino) Robusti (capo h) 5) Sergio Piperno Beer, quale rappresentante della Unione Comunità Israelitiche italiane; 6) Pietro Caleffi - per quanto di ragione (nei limiti, cioè, della categoria di vittime ammesse dall'ordinanza del G.I.), quale presidente dell'Associazione nazionale ex deportati.

* * *

4. Risolta la questione pregiudiziale della proponibilità delle domande risarcitorie, ritiene la Corte, per soddisfare un'esigenza di sistematica completezza espositiva, di dover esaminare incidentalmente, con la massima concisione possibile, il problema di diritto sostanziale concernente la configurazione giuridica dei fatti di soppressione di resistenti e di persone considerate avversari politici del Reich nella Risiera di San Sabba: fatti non compresi nel capo di imputazione e neppure inquadrabili, secondo la lettera e lo spirito della motivazione dell'ordinanza, nel preambolo della rubrica. Onde, per tali fatti la Corte stessa non risulta in alcun modo investita dell'azione penale.

Si tratta, in realtà, di un duplice problema, perchè occorre stabilire innanzitutto se la soppressione di resistenti e dissidenti politici alla Risiera di San Sabba sia stata un atto illegittimo; e poi, nell'ipotesi affermativa, se sia stato un atto illegittimo di diritto comune (reato di omicidio) o di diritto bellico (reato contro le leggi e

gli usi di guerra).

La frequente, quasi costante sovrapposizione, durante il processo, di questi due diversi piani di valutazione giuridica non ha, di certo, contribuito alla chiarezza del dibattito.

Prendendo in esame il primo problema, ritiene la Corte di dover dissentire, come si è già accennato, dall'opinione espressa dal Giudice istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Secondo il G. I., gli addetti al lager di San Sabba non avrebbero potuto essere perseguiti per tali fatti, avendo agito come organi esecutivi di decisioni, adottate contro partigiani ed oppositori politici da Corti marziali o da autorità di giustizia campale.

Ma è dimostrabile che, nell'ambito dell'apparato repressivo nazista, gli uomini dell'Einsatzkommando non agivano affatto in esecuzione di decisioni capitali adottate da autorità esterne, quali, appunto, le Corti marziali o le autorità di giustizia campale.

Invero, a parte qualche decisione di Corte marziale eseguita fuori della Risiera da elementi estranei al personale del lager (caso della condanna a morte di 51 persone, per l'attentato dinamitardo del 22.4.'44 al « Deutsches Soldatenheim » di Trieste) e a parte qualche decisione del Tribunale speciale contro sabotatori (v. dep. Toncich, verb. ud. 26.2.'76, a conf. dich. f. 143, Fasc. II, sulla condanna a morte del partigiano Muni), anch'essa eseguita fuori della Risiera, mediante fucilazione al poligono di Opicina, per soddisfare l'esigenza di una repressione esemplare, pubblica e solenne, bisogna tener presente che nel lavoro continuo di repressione armata, rastrellamento, cattura, arresto, inquisizione ed esecuzione, l'E.K., divenuto Reparto R, operava nell'apparato della polizia di sicurezza del Reich, che rappresentava, nel suo complesso, un centro autonomo di potere, non soggetto a interferenze o condizionamenti esterni, giudiziari o amministrativi: un sistema, nel quale le decisioni di morte venivano adottate soltanto dagli stessi ufficiali delle SS.

Va ricordato, in proposito, che i nuclei mobili degli E.K. avevano le stesse caratteristiche strutturali dell'R. S.H.A. — Ufficio di sicurezza del Reich — nel quale erano inquadrati.

Erano composti, infatti, da elementi dell'S.D. (servizio di sicurezza), della Kripo (Polizia criminale) e della Ge. sta.po. (Polizia segreta di Stato), cioè da elementi delle forze di polizia che, fin dal '39, erano state riunite da Himmler nell'organizzazione del detto Ufficio centrale R.S.H.A.

Pertanto, quando il nucleo mobile dell'E.K. si stabilizzava in un territorio determinato, subentravano al suo comandante i due comandi dell'SD (Servizio di sicurezza) e della Si.po (polizia di sicurezza), come uffici fissi, da cui dipendevano le varie Kommandeure dello stesso SD e della Si.po.

L'originario nucleo mobile, cioè, si espandeva e si scomponeva nei vari uffici, che rappresentavano un tutto omogeneo, riprodotto « in loco » la struttura al vertice dell'R.S.H.A.

Conseguentemente, nell'AKOZ, l'E.K. Reinhard era assorbito e integrato, come Reparto R, nell'apparato della polizia di sicurezza, che, sotto il comando di un ufficiale superiore dell'SD — il

colonnello Weiman, che aveva in sottordine il maggiore Schiffner e dipendeva, a sua volta, dal generale Globocnik — costituiva un unico centro autonomo di potere, dove, senza interferenze esterne, si decretava e si elargiva la morte.

Infatti, secondo le prescrizioni dell'ordinanza « Nacht und Nebel » (« Notte e nebbia »), promulgata da Hitler il 7 dicembre 1941 e firmata da Keitel, la polizia di sicurezza, di cui — come si è detto — il Reparto R e la Sezione RI costituivano parte integrante, aveva il compito di fare sparire « nella notte e nella nebbia », senza processo, per non provocare disordini, chiunque fosse considerato attentatore alla sicurezza del Reich.

Inoltre, in base alle istruzioni di Hitler, la polizia stessa decideva in merito alle azioni di terroristi e sabotatori, senza le forme e la pubblicità del giudizio, « per non creare dei martiri » (v. nota 10 luglio 1944, f. 29, fasc. 6 dei documenti allegati in copia fotostatica dal teste Ferenc, all'ud. del 4 marzo 1976, giacenti, in originale, nell'archivio di Koblenz).

In tal modo cadeva ogni questione — già dibattuta fra le autorità responsabili dell'AKOZ (v. fasc. 6 cit.) — sui limiti dei poteri dei tribunali militari; e, per converso, si concentravano tali poteri nelle mani della polizia, riducendosi al mero arbitrio di questa le già amplissime facoltà discrezionali, che le derivavano dall'ordinanza d.d. 23.8.'41 del Ministro del Reich per le zone occupate orientali, Rosenberg (fasc. 12, f. 25 doc. allegati dal teste Collotti, all'udienza del 4.3.'76).

In base a questa ordinanza, spettava al comandante di un E.K., affiancato da due ufficiali dello stesso corpo (« Standgericht »), decidere e condannare quando, entro brevissimo tempo, non potesse riunirsi il Tribunale speciale (« Sondergericht »).

La nota hitleriana annullava anche quest'ultimo filiforme residuo di gradualità procedurale, già in pratica superato dalla prassi costante degli « Standgericht », e istituzionalizzava la potestà decisoria esclusiva degli ufficiali SS, sotto forma di un « Polizeigericht », nel cui ambito si vanificava ogni possibilità di tutela dell'inquisito.

Ecco il motivo per cui il teste Hesse — interprete dell'SD —, espressamente interpellato, ha dichiarato di non aver mai sentito parlare di un « Sondergericht », cioè di un Tribunale speciale, che, nella prassi della polizia, non esisteva neppure.

Pertanto, l'apparato di repressione della polizia di sicurezza nazista aveva, nell'AKOZ, attraverso i propri uffici fissi, subentrati all'E.K., poteri di vita e di morte sugli indiziati, con pari responsabilità degli autori e degli esecutori dell'ordine, tutti volontariamente impegnati e vincolati alla sua attuazione.

Si riproduceva, così, per l'intero apparato di sicurezza, nei suoi molteplici organi e uffici, riflettenti « in loco » la struttura al vertice dell'RSA, quell'intima interdipendenza, quello stretto rapporto di corresponsabilità paritetica, che già caratterizzava, nelle relazioni interne fra i suoi componenti, l'originario nucleo mobile dello E.K. — anch'esso strutturato come l'ufficio centrale dell'RSA —, nel perseguimen-

to del fine della eliminazione dei nemici del Reich.

Onde, per l'individuazione delle singole responsabilità, non è giuridicamente rilevante stabilire se l'ordine di morte provenisse dagli uffici dell'SD di Piazza Oberdan, o venisse adottato dal Reparto R, a San Sabba, quando l'uno e l'altro comando erano organi interdipendenti, parti di un tutto, operante, senza condizionamenti esterni, per l'attuazione di un piano, concepito secondo gli istituzionali compiti repressivi dell'R.S.H.A.

Queste considerazioni sono già di per sé sufficienti a dimostrare che gli imputati non erano meri organi esecutivi di ordini di autorità esterne, bensì parti corresponsabili di un unico apparato repressivo, che agiva con piena autonomia, rispetto a qualsiasi altra autorità, giudiziaria o amministrativa, dell'AKOZ.

Ma c'è di più: poteri di vita e di morte esercitavano, in realtà, disgiuntamente sia gli ufficiali dell'SD di Piazza Oberdan (v. verbale dep. Makovec sui poteri del maggiore Schiffner, fasc. VII, f. 72 segg., e verb. ud. dib. 24.2.'76), sia, come nei campi dell'Est europeo, gli ufficiali preposti al comando del lager della Risiera (v. dep. Grini sui poteri del colonnello Allers, f. 31 e 32, fasc. I e verb. ud. 19.2., f. 47 segg.).

Tanto vero che non tutti, ma soltanto i più pericolosi elementi della resistenza antinazista venivano inquisiti al comando SD di Piazza Oberdan, prima di essere imprigionati e soppressi nella Risiera (v. dep. Postogna, verb. ud. 24.3., f. 49).

Sicché tutti gli altri, che venivano subito rinchiusi nella Risiera, o tradotti direttamente alla Risiera dal Carcere del Coroneo, senza passare per il Comando SD, soggiacevano soltanto alle decisioni degli ufficiali preposti al lager.

Ancora, in perfetta simmetria con quanto accadeva nei campi di sterminio polacchi, proliferavano i centri di potere nell'ambito dello stesso apparato repressivo dell'AKOZ, com'è provato dalla documentazione di ordini di arresto firmati da sottufficiali con mansioni, addirittura, di autisti (v. f. 3, fasc. V/B: Haftschein, a firma Geng; v. anche f. 90, V/A, in relazione alla dich. Geng a f. 158, fasc. VII e f. 33 ud. dib. del 9.3.), nonché da uccisioni, compiute, di propria iniziativa, da subalterni, consapevoli dell'immunità loro accordata da un impenetrabile sistema di copertura (v. dich. Geng, sopra citata, sull'uccisione di Mauro Grini da parte del maresciallo Stadie e la dich. di Branka Maric, f. 72, fasc. II, sulla uccisione, sempre alla Risiera, da parte della soldataglia, di una vecchia signora, vedova di un alto ufficiale dell'ex impero austro-ungarico); o, all'inverso, da episodi di scarcerazione contro pagamento, praticata, a tutti i livelli, da ufficiali e sottufficiali (v. dich. di Del Monte Maria e Del Monte Lodovico, a f. 55 e 68, fasc. II, e f. 117, 119 verb. ud. dib. 26.2.'76); e da episodi di liberazione di detenuti, disposta da ufficiali, anche per ripicca tra loro (v. dep. Aetzel, f. 80, fasc. I, letta al dib.); e, in genere, « dal dilagare delle misure repressive e terroristiche, all'infuori, probabilmente, da ogni precisa e formale statuizione » (v. Collotti,

op. cit., p. 34, da integrare, peraltro, con le dichiarazioni rese dall'autore, in qualità di teste, all'udienza dib. del 4.3.'76).

Pertanto, nell'AKOZ, alla sorte dei morituri presiedeva la polizia di sicurezza, in un sistema autosufficiente e policentrico, senza sottostare a decisioni di sorta, provenienti da autorità esterne.

Con pari responsabilità — si ripete — degli autori e degli esecutori dell'ordine, sia perchè quest'ordine non era preceduto da un regolare, ancorchè sommario giudizio, ma, al contrario, era basato sulla pratica delle più inumane torture, sia perchè era attuato in modo talmente atroce, da trasformare, per ciò solo, l'esecuzione in azione omicida.

A questo proposito, va precisato che, anche quando si trattava non di persona semplicemente sospetta di essere un avversario del Reich, ma di un vero e proprio antagonista armato catturato sul campo, cioè di un combattente irregolare colto con le armi in pugno, il massacro di questo combattente irregolare nel lager della Risiera, invece della sua normale esecuzione, rappresentava non più un'azione socialmente adeguata ma un comportamento contrario all'ordinamento giuridico, ed assumeva le caratteristiche tipiche della fattispecie penalmente perseguibile.

Comportamento, peraltro, conforme alle ordinanze degli ufficiali superiori delle SS (v. fasc. 12 doc. Collotti, da f. 20 a f. 32), ispirate ai dettami di Hitler, di fronte alle quali rimaneva lettera morta ogni contraria disposizione dell'ordinamento processuale tedesco (par. 1 l. 1938 e paragr. 90, lett. a, l. '44) e italiano (art. 183 c.p.m.g.).

Col risultato, nel sistema repressivo nazista, di un unico amalgama fra l'ordine criminoso e la sua esecuzione, che avveniva attraverso la decisione di morte, adottata ed eseguita dagli stessi ufficiali SS.

Una « procedura » che, nella zona del Litorale Adriatico, destinata, come i territori dell'Est europeo, ad essere annessa al Reich, assunse emblematica e tragica forma nella predisposizione a San Sabba di un forno crematorio (circostanza, come si vedrà, provata da tutte le risultanze processuali): l'unico forno di tutti i campi di concentramento esistenti nella penisola (oltre a San Sabba - Trieste, c'erano tre campi a Borgo San Dalmazzo - Cuneo, Bolzano e Carpi Fossoli - Modena).

Questo triste privilegio derivava proprio dal fatto che il Litorale era destinato alla detta annessione. E la funzione del forno contribuiva, in violazione di ogni principio di diritto, comune e bellico, e della più elementare esigenza di giustizia del caso singolo, all'esecuzione in massa degli avversari, militari e politici del Reich. Soprattutto delle persone facenti parte del movimento clandestino di resistenza, trovandosi gli ebrei, di norma, solamente di passaggio nel lager. Onde si può ben dire che proprio per i primi, non per gli ebrei, era stato costruito a Trieste il forno crematorio.

Le considerazioni fin qui svolte dimostrano che, da un lato, la polizia di sicurezza perseguiva nell'AKOZ il fine della eliminazione fisica degli avversari politici e razziali, secondo le prescrizioni delle predette ordinanze, dal-

l'altro, con l'infuriare della guerra partigiana, era indotta a moltiplicare le più dure e spietate forme di repressione (« Terrore contro terrore, occhio per occhio, dente per dente ». Ordine n. 9 d.d. 24.2.1944 del Comandante della Zona d'operazioni del Litorale Adriatico, Kübler).

Sicché l'indiziato poteva uscire cadavere dai sotterranei della sede dell'SD di Piazza Oberdan, come poteva essere condannato a morte da quel comando e ucciso, poi, alla Risiera, ovvero essere direttamente imprigionato alla Risiera, senza passare dal Comando di P.zza Oberdan, e là — nella Risiera — inquisito e ucciso; e non soltanto da ufficiali, ma anche da subalterni e gregari.

Pertanto, concludendo su questo primo punto, si deve ritenere che, contrariamente all'opinione espressa dal giudice istruttore, i fatti di soppressione di resistenti armati o di avversari politici nella Risiera di San Sabba debbano essere considerati non come atti legittimi, esecutivi di ordini di giustizia impartiti da autorità esterne, ma come atti illegittimi, commessi nell'ambito dell'apparato repressivo della polizia di sicurezza del Reich.

Si sia trattato, quindi, di ebrei o di ostaggi o di resistenti armati o di oppositori politici, la soppressione del recluso nella Risiera di San Sabba costituì sempre un illecito.

Ne consegue che nessun apprezzabile significato giuridico si può attribuire alla distinzione corrente fra vittime « innocenti » e « vittime non innocenti » della Risiera.

Ne ha uno, invece, ben chiaro e preciso la distinzione fra vittime di reati comuni e vittime di reati contro la legge e gli usi di guerra.

La qualificazione dell'illecito è, pertanto, il secondo problema che, ad ogni eventuale futuro effetto di legge, bisogna ora affrontare e risolvere.

* * *

5. Si tratta, invero, di stabilire se l'atto illecito di soppressione del resistente nella Risiera si configuri come reato contro le leggi e gli usi di guerra, ovvero come reato comune.

La confusione fra il primo e il secondo problema, rispettivamente, della legittimità dell'atto e della sua qualificazione, non ha, certo, contribuito — giova ripetere — alla chiarezza del dibattito.

Per esempio, l'argomentazione delle parti civili — in se stessa esattissima — sulla non configurabilità dell'uccisione del resistente nel lager di San Sabba come normale esecuzione secondo la legge di guerra (in mancanza dei caratteri della pubblicità, esemplarità ed immediatezza della sanzione) contribuisce soltanto a dimostrare che — contrariamente alla opinione espressa dal G. I. — si è trattato di un atto illecito; ma lascia ancora senza risposta l'ulteriore interrogativo sulla natura giuridica di tale atto illecito, se, cioè, si sia trattato di reato contro la legge di guerra o di reato comune.

Ora, è proprio questo il punto da chiarire.

E la questione, nonostante alcune considerazioni di fatto, che ne attenuano, come si vedrà, la portata, è di notevole importanza, essendo soggetto il reato di guerra alla prescrizione,

di cui all'art. 67 c.p.m.p. ormai compiuta, mentre l'omicidio comune, se punibile, in concreto, con la pena detentiva dell'ergastolo, non è prescrivibile.

Le parti civili hanno sostenuto che si sarebbe sempre trattato non di reato contro le leggi e gli usi di guerra ma di reato comune.

Ritiene, invece, la Corte che la distinzione sia necessaria in funzione della possibilità obiettiva di un collegamento della situazione di fatto con la legge di guerra.

Per stabilire quando tale possibilità sussista, occorre rifarsi alla diversa natura dei compiti dell'E.K., e quindi, nell'AKOZ, del Reparto R e della Sezione R1.

Invero, l'E.K., oltre all'opera di persecuzione razziale — che non è, in questo momento, in discussione —, svolgeva compiti sia di polizia politica sia di antiguerriglia, per la repressione armata del movimento partigiano.

Orbene, un collegamento obiettivo con la legge di guerra si può stabilire solo con riferimento a quest'ultima attività, per crimini commessi dall'E.K. nelle operazioni di antiguerriglia contro franchi tiratori catturati sul campo o sabotatori e spie colti in flagranza, poi tradotti alla Risiera, e lì uccisi, senza osservare quel complesso di regole, costituenti, appunto, le leggi e gli usi di guerra, che disciplinano, nei conflitti armati, l'esercizio della violenza bellica anche nei confronti dei combattenti irregolari (e sono tali i combattenti non dotati di distintivi visibili a distanza): quel complesso di regole, che stabilisce anche, in modo preciso e inderogabile, quali debbano essere le modalità d'esecuzione della pena capitale, nei confronti dei combattenti irregolari passibili di tale sanzione.

Al di fuori di queste ipotesi non esiste una obiettiva possibilità di collegamento della situazione di fatto con la legge di guerra, e quindi la possibilità di configurare il crimine come reato di guerra.

Rientrano, pertanto, nella categoria del reato comune i delitti commessi dall'E.K. nelle inchieste di polizia contro persone sospette o indiziate di appartenere al movimento partigiano armato o a determinati partiti o gruppi politici, che venivano eliminate secondo le prescrizioni dell'ordinanza « Nacht und Nebel ».

Nel primo caso, infatti (sospetto dell'appartenenza dell'inquisito al movimento partigiano armato) si potrà parlare soltanto di un collegamento dell'inchiesta con la guerra allora in corso, non certamente di un collegamento dell'uccisione dell'inquisito con la legge di guerra; nel secondo caso (sospetto di appartenenza dell'inquisito a partiti o gruppi politici determinati), è ben chiaro che, in pace come in guerra, l'uccisione, da parte della polizia, di persone accusate di essere ostili al regime realizza sempre e soltanto gli estremi del reato comune.

Queste distinzioni saranno tra breve analiticamente svolte.

Ma, con precedenza assoluta, bisogna esaminare un'altra questione, sollevata dalle parti civili.

Queste hanno ritenuto di poter risolvere a monte il problema e di poter escludere in ogni caso, « a priori »,

la possibilità stessa di un collegamento con la legge di guerra, considerandola non applicabile all'E.K., che, operando fuori di essa, non avrebbe potuto né attuarla con atti di guerra, né violarla, commettendo reati da essa previsti.

E' chiaro che l'accoglimento di questa tesi renderebbe superflua ogni ulteriore indagine e consentirebbe di qualificare, senza distinzione, come reati comuni, tutti gli episodi di soppressione di resistenti, politici o militari nella Risiera.

Donde — come si è detto — la necessità di un esame di tale problema con precedenza rispetto ad ogni altro.

Per dare la dimostrazione del proprio assunto, le parti civili hanno rilevato che gli uomini dell'E.K. erano specialisti dello sterminio, secondo i compiti istituzionali del corpo cui appartenevano, inquadrato nell'apparato di repressione del partito nazista, con preciso incarico di genocidio e licenza di uccidere: espressione di una dittatura priva di leggi, essendo rappresentate le uniche leggi dalle menzionate ordinanze degli ufficiali superiori delle SS, conformi ai dettami di sterminio di Hitler.

Pertanto, dall'ultimo gregario dell'E.K. ai preposti al vertice della gerarchia, si sarebbe trattato di un'associazione per delinquere, a cui non sarebbe stata in alcun modo applicabile la legge di guerra.

Talune delle parti civili hanno ritenuto di poter includere nell'associazione a delinquere anche la Wehrmacht. Altre, prudentemente, l'hanno limitata all'organizzazione SS, con qualche temperamento per le Waffen SS.

Altre ancora hanno ritenuto associazione a delinquere il singolo nucleo dell'E.K., come milizia di partito (non statale) e come associazione segreta: e su quest'ultima tesi sembra essersi orientata, nella memoria depositata il 26 aprile, la comune opinione dei patroni di parte civile.

Secondo la Corte, questo ondeggiare fra soluzioni diverse rispecchia, in realtà, una diversa problematica, a seconda dei vari angoli visuali, sotto cui la questione viene posta.

I tre profili sopra accennati, invero, importano, rispettivamente, una contestazione di legittimità dell'attività bellica dello Stato germanico, considerata nel suo complesso; una contestazione di legittimità della struttura e funzione di una serie di organi dello Stato stesso, quale, appunto, l'organizzazione della SS (pur circoscritto alle Allgemeine SS); una contestazione di legittimità della struttura e funzione di organi determinati, quali i singoli nuclei degli Einsatzkommando.

I tre problemi si pongono, quindi, in una dimensione diversa, e devono essere separatamente esaminati.

Incominciando dal primo, cioè dalla tesi secondo la quale anche per la Wehrmacht dovrebbe essere esclusa l'operatività della legge di guerra — tesi già sostenuta dal Tribunale militare di Lubiana con la sentenza d.d. 19.7.47, contro Rainer ed altri, allegata agli atti (fasc. V B) — osserva la Corte che il problema, così impostato, riflette, in realtà, l'ampissimo tema dell'applicabilità della legge di guerra allo Stato belligerante, accusato di aver premeditato l'esercizio della violenza bellica

oltre il limite del lecito internazionalmente riconosciuto.

Tema, che deve essere inquadrato in quello ancora più ampio dei limiti di applicabilità della legge di guerra alla guerra d'aggressione.

Ora, è un principio ben fermo di diritto internazionale che la disciplina giuridica delle ostilità è identica, sia per la guerra lecitamente dichiarata, sia per la guerra illecitamente promossa: un principio che non soffre deroga, a seconda della natura o della gravità dell'illecito perseguito nel promuovere la guerra d'aggressione.

Su questo punto, il pensiero degli internazionalisti è ben chiaro e non dà luogo a dubbi.

Ma c'è di più: lo stesso Tribunale di Norimberga, pur nel quadro dei nuovi principi sulla responsabilità per i crimini contro la pace, non è pervenuto a conclusioni diverse in ordine alla disciplina dell'attività bellica, nella sua materiale estrinsecazione, una volta aperte le ostilità.

Bisogna premettere che il relativo Statuto contempla alla lett. a) dell'art. 6, i crimini contro la pace, consistenti nell'aver ordito, diretto e perseguito la guerra d'aggressione, e nella lett. c) i crimini contro l'umanità, perpetrabili in pace come in guerra.

Ma nella lett. b) sono previsti i crimini di guerra, ed è stabilito quali azioni possano essere così qualificate.

Orbene, contro la tesi di uno dei procuratori d'accusa, il quale aveva sostenuto che « une guerre déclanchée en violation du droit international n'a plus réellement le caractère juridique d'une guerre. Elle est vraiment une entreprise de brigandage, une entreprise de criminalité systématique » (Le Statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg — Historique et analyse — Mémoire du Secrétaire Général - Publications des Nations Unies, 1949, pag. 68), il Tribunale ha obiettato che i crimini di guerra di cui alla lett. b) dell'art. 6 dovevano essere sempre concepiti « comme étant des violations des lois et coutumes de la guerre. Ceci implique que ces lois et coutumes sont applicables à la guerre d'agression. La définition a été acceptée par le Tribunal comme l'expression du droit international existant » (ivi, pag. 69).

Infatti, secondo il Tribunale di Norimberga, l'art. 6, lett. b) non è innovativo rispetto ai tradizionali principi del diritto internazionale, ma esplicativo di regole già recepite negli articoli 46, 50, 52, 56 della Convenzione dell'Aja del 1907 sulla guerra terrestre e negli articoli 2, 3, 4, 46 e 50 della Convenzione di Ginevra del 1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra (ivi, pag. 66).

Innovative sono soltanto le citate disposizioni delle lett. a) e c), che, appunto per questo motivo, operano, nel nostro ordinamento giuridico, irretroattivamente, anche quando, secondo lo spirito dello Statuto di Norimberga, un crimine di guerra, di cui alla lett. b), possa, per le caratteristiche del caso, rientrare nella previsione della lettera c) sui crimini contro l'umanità, che integrano il reato di genocidio, recepito nel nostro diritto interno, come norma speciale rispetto al reato comune di omicidio, soltanto con la legge irretroattiva del 9.10.'67, n. 962.

Per quanto riguarda, invece, i cri-

mini di guerra di cui alla lett. b), l'unica differenza rispetto al diritto internazionale previgente consiste nella perseguibilità di tali misfatti anche come atti di governo, in quanto elevati dal nuovo sistema al rango di crimini internazionali.

Onde, per la valutazione della legittimità delle operazioni belliche, vigono sempre le regole sancite dalla Convenzione dell'Aja del 1907.

Proprio in base a queste tradizionali regole del diritto bellico, quando si trattò di giudicare, nel processo VII, della responsabilità dei generali tedeschi comandanti le armate del Sud-Est, non venne considerata crimine di guerra la fucilazione di partigiani catturati sul campo (v. Schatzel, « Revue internationale française du droit des gens », 1948, pag. 19).

E se è stata poi — nel processo davanti al Tribunale americano di Norimberga, concluso con sentenza 10.4.'48 — ritenuta criminosa la fucilazione di partigiani nell'Est europeo (v. i passi della sentenza, citati nella memoria del 29 marzo 1976 delle parti civili), ciò è dipeso dalla considerazione che — come risultava a quel Tribunale dai rapporti ufficiali tedeschi — « i combattenti erano stati indiscriminatamente puniti solo per aver combattuto contro il nemico » (v. pag. 64 memoria); mentre non avrebbe potuto essere assoggettato a punizione alcuna chi avesse adempiuto alle quattro condizioni previste dall'art. 1 del regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja del 1907 sulla guerra terrestre (v. pag. 63 memoria): prima, fra tutte, la dotazione di distintivi visibili a distanza (n. 2 del citato art. 1). Condizione, a quanto pare, soddisfatta da taluni di quei gruppi di combattenti, che, con grande sconcerto di Hitler, operavano in divisa (v. Kommandobefehl del 18.10.'42, f. 30 segg., fasc. 12 doc. Colotti); ma pur sempre indispensabile, per stabilire, di volta in volta, se si trattasse di combattenti irregolari e se, quindi, ne fosse legittima l'esecuzione.

E' questo il motivo per cui autorevoli interpreti contemporanei hanno sostenuto che, in linea di principio, « la sentenza del Tribunale di Norimberga non ha qualificato come crimine di guerra il trattamento inflitto dalle truppe tedesche ai partigiani fatti prigionieri e passati per la armi ».

Ma è questo anche il motivo per cui il massacro del partigiano fatto prigioniero, in luogo della sua esecuzione mediante regolare fucilazione, rispettivamente, la sua abusiva fucilazione, se catturato con una divisa indosso, rappresentano altrettanti reati contro le leggi e gli usi di guerra (per non dire, naturalmente, della soppressione di legittimi belligeranti prigionieri di guerra dei tedeschi, secondo le prescrizioni del « Decreto pallottola » del novembre 1944, citato a pag. 49 della memoria delle parti civili).

A questa conclusione, pertanto, della applicabilità della legge di guerra alle operazioni belliche dello Stato germanico nell'ultimo conflitto, conduce, secondo la Corte, l'esame del primo aspetto della questione, prospettato, in termini amplissimi, da uno dei patroni di parte civile.

Si tratta ora di esaminare il problema sotto il secondo, più circoscritto profilo, trattato al dibattimento da un altro dei patroni di parte civile, della

inapplicabilità della legge di guerra al corpo delle SS, dichiarato organizzazione criminale dal Tribunale di Norimberga.

Ritiene la Corte che, da un punto di vista politico, sarebbe difficilmente contestabile l'affermazione che l'organizzazione delle SS fosse uno strumento della volontà delittuosa del partito nazista e di Hitler, da cui promanava l'unica vera legge del Reich.

Ma, da un punto di vista giuridico, si tratta soltanto di stabilire se l'appartenente alle SS potesse considerarsi, per effetto di tale sua qualità, sottratto alla legge di guerra, con esclusione della qualifica di legittimo belligerante, o se, di volta in volta, dovesse, in base alla stessa legge di guerra, ritenersi punibile per i misfatti commessi nelle operazioni belliche.

Le considerazioni che seguono sono dettate, pertanto, da una concezione del diritto che non consente distinzioni, se non in base a razionali motivazioni; e sono ispirate al convincimento che soltanto la ricerca non condizionata dal vero possa garantire al giudice l'equità del giudizio.

E' noto che, in origine, le SS rappresentavano un semplice organo del partito nazionalista tedesco dei lavoratori, una squadra di protezione di esso (« Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter - Partei »).

Nei successivi sviluppi degli avvenimenti, invece, dal 6 gennaio 1929, data della fondazione delle SS come corpo di polizia privato (fondazione preceduta dagli esperimenti del '23 e del '25) al 17 marzo 1933, data della creazione del primo gruppo armato — « Stabswache Berlin » —, al dicembre 1934, epoca dell'istituzione delle « centurie di caserma » — le future SS Verfügungstruppen —, alla successiva completa organizzazione della milizia armata di Hitler, fino alla vigilia del secondo conflitto mondiale si ebbe il graduale e rapido trapasso dalla fase della conquista a quella del possesso e del consolidamento del potere, con la istituzionalizzazione dei gruppi eversivi, nel quadro di una identità assoluta Stato-partito.

Una identità, nel cui ambito, le SS, che erano un tempo soltanto l'organo di un partito, espressione armata di una frazione della comunità politica — tendente, appunto, alla conquista del potere — divennero organo dello Stato-partito, elemento essenziale della sua struttura, ed, anzi, un organo privilegiato, una specie di super-Stato, essendo le SS responsabili non di fronte ai tribunali dello Stato ma soltanto di fronte alla propria organizzazione.

Pertanto, iniziate le ostilità, il Reich ebbe in prima linea quei reparti SS, che ne rappresentavano, in ogni settore, l'élite e che parteciparono al secondo conflitto mondiale, in tutte le loro varie organizzazioni e strutture, come elementi integranti, essenziali, privilegiati dell'apparato istituzionale dello Stato-partito nazista (delle sole Allgemeine SS, 104 reggimenti di fanteria e 19 di cavalleria, oltre i corpi speciali).

Sulla base di queste brevi premesse, sembra alla Corte che la tesi delle parti civili della globale sottrazione del corpo SS alla operatività della legge di guerra conduca a conclusioni ben difficilmente accettabili sul piano del

diritto internazionale.

Invero, mentre, secondo la legge di guerra, il legittimo belligerante ha determinati diritti e doveri, che gli derivano da tale « status », viceversa, l'appartenente alle SS, non possedendo, in ipotesi, proprio per tale sua particolare posizione nell'apparato del Reich, la detta qualifica di legittimo belligerante e non avendo, quindi, diritto alla protezione internazionale derivante dalla legge di guerra, sarebbe stato penalmente perseguibile a causa della partecipazione a qualsiasi operazione bellica, anche regolarmente svolta, indipendentemente dalla prova della commissione di un crimine (tale sarebbe stata pure la posizione dell'ufficiale delle SS, ricordato da uno dei patroni delle parti civili, che respinge l'ordine di Hitler di uccidere i prigionieri).

Non solo, ma, se catturato sul campo, l'appartenente alle SS non avrebbe avuto diritto al trattamento dovuto ai prigionieri di guerra e sarebbe stato legittimamente passato per le armi, anche se, in concreto, non responsabile di alcuna azione delittuosa, per il solo fatto di appartenere al corpo SS, posto al di fuori della legge di guerra.

Infine, accettando la premessa, da cui prendono le mosse le parti civili, della applicabilità della sola legge comune ai misfatti delle SS, ne deriverebbe la conseguenza, davvero paradossale, che un reato contro la legge di guerra, come, ad esempio, l'incendio di un villaggio (art. 187 c.p.m.g.), sarebbe stato perseguibile con la pena di morte (e la degradazione) per gli uomini della Wehrmacht e, quale reato comune, con la sola pena detentiva (ergastolo) per gli appartenenti alle SS.

L'argomentazione delle parti civili non sembra farsi più convincente quando si sviluppa e si articola nell'osservazione che, le SS, conducevano le operazioni sempre in modo disancorato dal diritto internazionale bellico, pertanto al di fuori della legge di guerra.

In realtà, proprio la legge di guerra rappresentava metro di giudizio e sanzione del loro comportamento.

L'inosservanza ed, anzi, il disprezzo della legge di guerra da parte delle SS si concretava in una triplice violazione: dell'ordinamento internazionale, dell'ordinamento interno dello Stato di appartenenza dell'autore dell'infrazione e dell'ordinamento interno dello Stato di appartenenza della vittima. Con pari diritto di entrambi gli Stati di agire per la persecuzione del colpevole. Come fece, appunto, lo Stato tedesco — almeno in determinati casi — nel dopoguerra, con il ripristino dei valori di quell'ordinamento giuridico, che erano rimasti temporaneamente oscurati dalle ordinanze degli ufficiali superiori delle SS e dalla licenza di uccidere del regime hitleriano.

Tutto ciò significa che va posta in discussione la premessa stessa del ragionamento delle parti civili.

Secondo la tesi di queste, il super-stato delle SS, retto — nel vuoto delle leggi e senza un controllo di giudici — dalle ordinanze di Hitler, non avrebbe potuto avere ingresso nei legittimi rapporti internazionali di guerra.

Senonchè, nel diritto internazionale, quel che conta è l'investitura dell'organo, da parte dello Stato, che fa parte della comunità internazionale.

Tale investitura, per il diritto internazionale di guerra, conferisce all'organo la qualità di legittimo belligerante.

Sicchè, mentre, per i corpi SS volontari formati al di fuori del controllo e dell'investitura statale, l'osservanza della legge di guerra rappresenta, ai sensi del primo comma, n. 4, art. 1 del regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja del 1907, una delle quattro condizioni « a priori » per l'acquisto della qualità di legittimo belligerante, viceversa, per i reparti di volontari formati sotto il controllo e con l'investitura statale, come tali facenti parte dell'« armée », di cui alla prima e all'ultima parte dello stesso articolo 1 del Regolamento, la detta qualità di legittimo belligerante incondizionatamente consegue all'investitura stessa, e l'osservanza della legge di guerra non rappresenta se non il contenuto degli obblighi internazionali che da essa « a posteriori » derivano.

L'osservanza della legge di guerra è, quindi, condizione-presupposto dell'acquisto della qualità di legittimo belligerante per i corpi volontari privi di investitura statale; rappresenta, invece, il contenuto di un'obbligazione « ex lege » di diritto internazionale per i corpi volontari che già posseggano la qualità di legittimo belligerante, come organi statali, per investitura statale.

Nel caso in esame, organi militari del Reich, legittimi belligeranti per investitura statale, nel quadro unitario, sopra delineato, dello Stato-partito, erano, indubbiamente, i reparti SS, in tutte le loro forme, configurazioni e strutture.

Essi, pertanto, rientrano nella previsione dell'ultimo comma dell'art. 1 del regolamento sopra citato, secondo cui « dans les pays où les miliciens ou des corps de volontaires constituent l'armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d'armée ». Con la conseguente incondizionata operatività, nei loro confronti, della prima parte dello stesso articolo, secondo cui « s'appliquent à l'armée » « le lois, les droits et les devoirs de la guerre ».

In questa veste, pertanto, deve essere valutato — fino al vertice della gerarchia — il comportamento bellico di chi fece parte dell'organizzazione SS.

E i misfatti compiuti in guerra dalle SS ricadono sotto le sanzioni della legge di guerra, che persegue non i fini ma le attività degli organi belligeranti.

Non è, quindi, vuoto formalismo ma frutto di una corretta esegesi dell'art. 1 del regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja del 1907, ricordare che a questi principi di diritto internazionale bellico è ispirato l'ordinamento giuridico italiano — vigente, già al tempo dei fatti, nell'AKOZ — secondo cui sono legittimi belligeranti, ai sensi dell'art. 25 della legge di guerra r.d. 8.7.'38, n. 1415, coloro che appartengono alle forze armate dello Stato, ivi comprese le milizie e i corpi volontari, che le costituiscono o ne fanno parte.

Onde non può essere obliato il disposto — strettamente connesso all'art. 25 l. 1938 n. 1415 — dell'art. 7 del codice penale militare di guerra che, sotto la denominazione di « militari », comprende « le persone appartenenti a corpi o reparti volontari autorizzati a prender parte alla guerra ».

Con la precisazione che la inapplicabilità di quest'ultima disposizione, a decorrere dal 25 luglio '43, alla soppressa M.V.S.N. non ne pregiudica — ovviamente — l'operatività in relazione ad altri possibili corpi volontari; nè, tanto meno, pregiudica l'esistenza, negli ordinamenti stranieri, di corpi volontari equiparati alle truppe, in conformità al suddetto principio di diritto internazionale bellico, di cui l'articolo 7 è testuale espressione.

Non si vede, pertanto, come, sotto profilo giuridico internazionalistico, si potrebbe negare la qualifica di organo militare del Reich all'appartenente al corpo volontario SS, con conseguente applicabilità della legge di guerra, anche e soprattutto da un punto di vista sanzionatorio, alle attività svolte dal corpo stesso.

Nè si sarebbe potuto enunciare, con riferimento al singolo fatto di guerra, un criterio diverso, in base alle dichiarazioni del Tribunale di Norimberga sulla natura criminale dell'organizzazione SS, se è vero, com'è vero, che « le Tribunal n'a imposé aux membres d'aucune de ces organisations de responsabilité, collective fondée sur leur seule affiliation » (« Le Statut... ecc., cit., pag. 85) ed, anzi, ha preteso per la dimostrazione di una responsabilità personale, la prova della commissione, in concreto, da parte del singolo, « des actes établissant sa complicité dans les dites activités » (op. cit., loc. cit.). Il che appare perfettamente coerente con la premessa, da cui il Tribunale di Norimberga ha preso le mosse, dell'applicabilità anche alla guerra d'aggressione della legge di guerra.

Riceve, pertanto, risposta affermativa il secondo quesito sulla applicabilità della legge di guerra per le operazioni belliche svolte — con violazione continua, appunto, della legge di guerra — dai corpi volontari SS, di varia estrazione, composizione e natura, di cui si è parlato.

Bisogna ora esaminare lo stesso problema sotto il terzo ed ultimo, ancora più circoscritto, profilo, illustrato dalle parti civili nella memoria depositata all'udienza del 26 aprile, secondo cui la legge di guerra non sarebbe, in particolare, applicabile ai nuclei degli E.K., in quanto organi di milizia di partito non statali, da considerare, per costante giurisprudenza dei tribunali militari tedeschi (ed anche francesi e inglesi) associazioni criminali segrete (« Geheimbundelei », « conspiracy », « association de malfaiteurs »).

Il problema sembra alla Corte, nei suoi termini giuridici, piuttosto complesso.

Si tratta, infatti, di stabilire:

I - se gli E.K. fossero organi di partito, ovvero organi statali;

II - in questa seconda ipotesi, se possedessero la qualità formale di organi militari;

III - in quest'ultima ipotesi, quali fossero i limiti della rilevanza giuridica sostanziale di tale qualifica formale, in relazione alle attività concretamente svolte dall'E.K.;

IV - nell'ipotesi affermativa di una rilevanza giuridica sostanziale della detta qualifica formale, quale ne fosse la corrispondente disciplina internazionalistica e penale.

Il primo dei quattro sottoproblemi testé enunciati è facilmente risolvibile tenendo presente che, nel dopoguerra, la Corte d'assise di Düsseldorf, in tanto poté condannare Stangl all'ergastolo per reati commessi all'estero (Treblinka - Polonia), in quanto, al tempo dei fatti, l'imputato stesso era organo dello Stato tedesco (testualmente, « titolare di un ufficio dello Stato tedesco »: f. 440, fasc. III): circostanza, che, ai sensi del par. 4, 3° co., n. 1 del codice penale tedesco, giustificava la competenza della Corte a conoscere di episodi avvenuti fuori dei confini territoriali del Reich, altrimenti sottratti alla sua giurisdizione.

Al dibattimento, inoltre, il teste prof. Collotti ha dichiarato che, nel quadro unitario dello Stato-partito tedesco, uomini come Stangl, preposto alla direzione del lager di Treblinka, erano « onorati funzionari statali ».

E' stato anche precisato dal teste che l'obbligo del segreto a cui, per giuramento, erano tenuti gli uomini dell'E.K., concerneva un segreto di Stato, che ne privilegiava giuridicamente la posizione, conferendo loro perfino il diritto ad uno stipendio più elevato.

Ancora, pur non esistendo, per ovvie ragioni, leggi sui campi di concentramento — istituiti in Germania, anche in tempo di pace, a fini « pedagogici » — era la legge di polizia ad attribuire agli uomini ad essi preposti i poteri propri di una funzione statale (in questo senso, la deposizione dello stesso teste Collotti).

Sotto ogni aspetto, pertanto, gli appartenenti agli E.K. dovevano considerarsi, — e in effetti erano — organi statali, costituendo il partito e lo Stato un'unica entità giuridica.

Solo politicamente si potrebbe parlare di una « milizia di partito », perchè l'E.K. rappresentava un agile strumento nelle mani di Hitler per il conseguimento del fine di genocidio e di sterminio di avversari politici, che si era prefisso.

Giuridicamente, però — sia per il diritto interno, sia per il diritto internazionale — la posizione dell'E.K. non era inquadrabile se non nella figura tipica dell'organo del Reich.

E, nell'ambito del diritto interno, ciò è stato tenuto ben presente dalla Corte d'assise di Düsseldorf, quando, proprio in base a questa configurazione giuridica tipica, si è ritenuta competente ad infliggere all'Hauptsturmführer Franz Stangl la condanna del carcere a vita.

In questo senso, pertanto, deve essere risolto il primo dei quattro sottoproblemi dianzi enunciati.

Passando all'esame del secondo, consistente nello stabilire se gli appartenenti all'E.K. possedessero la qualifica formale di organi militari del Reich, osserva la Corte che gli elementi della polizia di sicurezza, di cui, in gran parte, si componeva l'E.K., erano inquadrati, fin dal '39, nelle SS (v. fasc. 12, f. 4 doc. Collotti - stralcio dalla sent. del Tr. di Norimberga), col medesimo grado già ricoperto nell'amministrazione di provenienza (ibidem).

Esiste negli atti anche una pratica di promozione degli uomini di Treblinka, appartenenti all'E.K. Reinhard, fra cui l'odierno imputato Oberhauser, al grado superiore nella gerarchia degli ufficiali e sottufficiali SS (fasc. 9, f. 22, doc. Ferenc - 19.8.1943). Perfino

con qualche piccola *défaillance* amministrativa per taluni di essi, dovuta a casuali disguidi burocratici nell'originaria sistemazione dei singoli elementi della Si.po. nell'organizzazione delle Allgemeine SS (fasc. 9 f. 23): documentazione, questa, molto importante, per comprendere la struttura sostanzialmente unitaria, pur nel diverso articolarsi delle funzioni dei due centri di potere suddetti — SS e Polizei SS —, facenti parte dell'apparato di protezione e di repressione del Reich.

Onde, il secondo sottoproblema deve essere risolto nel senso che gli elementi SD e Si.po. appartenenti ai nuclei degli E.K., essendo inquadrati, come in genere le SS Polizei, nelle Allgemeine SS, possedevano, come queste ultime, sullo stesso piano amministrativo e giuridico, la qualifica formale di organi militari dello Stato germanico.

Passando ora all'esame del terzo e del quarto sottoproblema della rilevanza giuridica sostanziale della detta qualificazione formale e della conseguente disciplina giuridica internazionalistica, bisogna premettere — riprendendo l'accento iniziale — che la funzione dell'E.K. era triplice, e consisteva precisamente nello svolgimento dei seguenti compiti:

a) di polizia politica, per l'individuazione dei gruppi di avversari del Reich;

b) di persecuzione politica e razziale, con annessa gestione dei lager;

c) di repressione armata, in operazioni di antiguerriglia.

Ora, è ben chiaro che sia l'attività di persecuzione politica e razziale, con annessa gestione dei lager — cui erano preposte le SS Totenkopfverbände (truppe armate SS a sè stanti, addette alla sorveglianza dei campi di concentramento) — sia i crimini che concludevano le inchieste di polizia per l'individuazione e l'eliminazione (ordinanza « Notte e Nebbia ») degli avversari del Reich, non rappresentavano se non la materiale attuazione di quel piano delittuoso che faceva, appunto, dell'E.K. un'associazione per delinquere segreta, delle cui gesta erano corresponsabili mandatarî e mandanti.

Ed è anche chiarissimo che l'eliminazione di « ebrei », tzigani, minorati psichici, razze inferiori asiatiche, funzionari comunisti ed elementi asociali » (categ. indicate nella sent. Ohlendorf, citata dal Collotti, op. cit., pag. 131) rappresentava, nel programma di genocidio, l'attività di gran lunga prevalente degli E.K.

Ma, come si è detto, gli E.K. erano anche impegnati in operazioni campali di antiguerriglia. Soprattutto nell'AKOZ, dove, secondo un'attendibile ipotesi (Collotti, op. cit., pag. 141), l'asprezza della lotta partigiana poté giustificare l'invio dal Governatorato polacco di « reparti particolarmente agguerriti e duri », facenti parte dell'E.K. Reinhard, e già addetti alla sorveglianza dei disciolti lager dell'Est europeo.

Ipotesi che, secondo questa Corte, trova piena conferma in tutte le risultanze processuali, che dimostrano come a Trieste l'E.K.R., divenuto Reparto R, sia stato impiegato — in collegamento con i comandi militari — anche in operazioni campali contro le formazioni partigiane (le deposizioni dei testi, su questo punto, sono concordi: Dubois, 1 segg., 5 segg.; Gley, 11 segg., 14 segg.; Müntzberger, 28

segg.; Rum, 30 segg.; Suchomel, 35 segg.; Walther, 65 segg., 69 segg.; Franz Wolf, 72 segg., 83 segg. del fascicolo IV trad.).

In particolare, è stato accertato che, per la protezione della strada Trieste-Fiume dagli attacchi dei partigiani, era di stanza a Castelnuovo un apposito nucleo dell'E.K., che riceveva direttamente gli ordini dal Comando di Trieste, cui erano preposti Wirth e Allers, l'uno e l'altro personalmente impegnati nell'antiguerriglia (v. dep. Geng, fasc. VII, f. 156 e 158; Müntzberger, fasc. IV, f. 28 trad.).

Esisteva, addirittura, a Trieste uno stato maggiore per la lotta antipartigiana, composto da elementi della polizia di sicurezza e della polizia d'ordine (v. verb. int. Allers, fasc. III, f. 325 segg.) ed anche da reparti della Wehrmacht (v. dep. Müntzberger).

Esso corrispondeva, a un dipresso, ai comandi appositamente istituiti nel resto d'Italia facenti capo al generale SS Wolf e, su piano regionale affidati, per competenza territoriale, ai vari SS und Polizeiführer (v. dep. dei generali Harster e Wolf, fasc. IV, f. 81 e 84 trad.), mentre a Trieste operava il generale Globocnik, quale comandante supremo della polizia di sicurezza dell'AKOZ, agli ordini diretti di Himmler.

In realtà, in tutta Italia, reparti SS combattevano inquadrati nei comandi della lotta antipartigiana (v. dep. Harster), secondo le prescrizioni generali dell'« istruzione » n. 46 di Hitler dd. 18.8.'42 (v. fasc. 12, f. 27 doc. Collotti), che disponeva l'impiego di reparti di polizia ed SS « in prima linea nella lotta attiva contro le bande ».

Nel novero di tali reparti rientravano — sia pure con prevalenti mansioni d'altra natura — gli E.K., che dagli stessi accordi istitutivi, intercorsi fra l'RSA (Ufficio centrale per la sicurezza del Reich), l'O.K.H. (Alto Comando dell'Esercito) e l'O.K.W. (Alto Comando della Wehrmacht), derivavano anche il potere di chiedere l'appoggio di unità della Wehrmacht e di disporre sul campo (v. f. 7, fasc. 12 cit.), in conformità alla regola, sancita nella detta « istruzione » 46, dell'obbligo dei comandanti della Wehrmacht di assistere il Reichsführer SS — unico responsabile dell'antiguerriglia — nello svolgimento dei suoi compiti, e di mettere le proprie forze, in caso di necessità, a disposizione dei comandanti superiori delle SS e della polizia.

Così pure il Reparto R era stabilmente inquadrato, per questi fini, nelle forze di polizia combattenti nell'AKOZ.

Il che rispondeva a quelli che erano i compiti degli E.K. di repressione delle tendenze ostili al Reich « nella misura in cui non fossero integrate nelle forze armate nemiche » (progetto d'ordine dell'O.K.H. dd. 26.3.'41: Collotti, pag. 129); vale a dire, anche delle tendenze ostili che, al di qua della linea del fronte, si manifestassero, nei territori occupati, nelle forme di resistenza armata, tipica della guerriglia.

Entro questo circoscritto settore, i componenti dell'E.K. svolgevano un'attività bellica, nel possesso della qualifica formale anzidetta di organi militari dello Stato germanico: un'attività che si esplicava in base ad accordi intervenuti con gli altri organi delle forze armate del Reich.

Tali accordi, com'è ovvio, non si identificavano giuridicamente con i patti

segreti di genocidio razziale, a cui erano vincolati gli E.K., ma costituivano soltanto la premessa e la base per lo svolgimento della detta attività bellica, concertata fra le varie forze del Reich.

Di fatto, è ben chiaro che la scelta degli E.K. per le operazioni di antiguerriglia era motivata proprio dalla considerazione che si trattava di specialisti del genocidio.

E sarà stato anche questo il motivo, od uno dei motivi, per cui reparti delle SS Totenkopfverbände, normalmente addetti alla guardia dei lager, furono inquadrati nella III divisione delle Waffen SS, il cui comandante trovò la morte sul fronte russo.

Ma il motivo della scelta per tali operazioni campali non può giuridicamente influire, ai fini della risoluzione del quesito che qui interessa, se non nel senso di riproporre, ancora una volta, nei termini generali già esaminati, il problema della rilevanza giuridica internazionalistica della volontà genocida nelle azioni di guerra.

Problema che questa Corte ha ritenuto di poter risolvere, in base ai principi generali del diritto internazionale, nel senso che alla condotta delle ostilità si applichi sempre la legge di guerra, pur trattandosi di una guerra d'aggressione, scatenata con finalità di sterminio.

Onde, i misfatti commessi nell'antiguerriglia dall'E.K. devono considerarsi reati di guerra, perseguibili secondo la legge di guerra.

Ricevono, pertanto, contestuale risposta i due ultimi sottoproblemi sopra enunciati, nel senso che gli appartenenti agli E.K., e, nell'AKOZ, al Reparto R, nei limiti del loro impiego nella lotta antipartigiana, operavano come organi militari e, di conseguenza, soggiacevano alle prescrizioni ed alle sanzioni (molto più pesanti di quelle comuni) della legge di guerra.

Soluzione, questa, che, come si è visto, rimane immutata, sotto qualunque aspetto si voglia esaminare il problema: da quello, più ampio, adottato dal Tribunale militare di Lubiana, che, nella sentenza del 19.7.'47, pose sullo stesso piano la Wehrmacht, le SS e gli E.K., a quello, intermedio, della configurabilità del corpo SS come organizzazione globalmente sottratta alla legge di guerra, a quello, infine, più circoscritto della non applicabilità della legge stessa ai nuclei degli E.K.

Sicchè, in definitiva, ritiene la Corte, dissentendo dall'opinione espressa dalle parti civili, di non poter risolvere a monte il problema della qualificazione giuridica del reato di soppressione di resistenti nella Risiera, in base ad una supposta assoluta inapplicabilità della legge di guerra all'E.K.

Al contrario, una volta dimostrato che, nei limiti dell'esercizio di un'attività militare di antiguerriglia, anche l'E.K. era soggetto alla legge di guerra, il problema si ripropone in funzione della diversa natura — bellica o di persecuzione politica e razziale — dei compiti svolti dall'E.K., e della possibilità, quindi, di stabilire, di volta in volta, un collegamento obiettivo tra il fatto ascrivibile agli imputati e la legge di guerra, per la qualificazione giuridica dell'illecito come reato di guerra o come reato comune.

Naturalmente, sul piano probatorio, la difficoltà pratica di distinguere, in molti casi, fra l'una e l'altra attività dell'E.K., farà senz'altro propendere

a favore della tesi della perseguibilità del fatto come reato comune.

Ma non per questo, come dimostrano determinati casi di sicura evidenza, si può prescindere dalla suddetta distinzione concettuale, che appare, invece, indispensabile per un proficuo svolgimento delle indagini, ad ogni eventuale futuro effetto di legge.

Tenendo presente, pertanto, tale distinzione del triplice compito dell'E.K. e, nell'AKOZ, del Reparto R — compiti di persecuzione razziale, di polizia politica e di antiguerriglia — si può agevolmente procedere alla qualificazione dei crimini commessi a Trieste dal detto Reparto.

Nessun problema, innanzitutto, può sorgere circa la qualificazione giuridica dell'attività di persecuzione razziale, che, alla Risiera, si concretava nella commissione di reati comuni.

In questo senso si è pronunciata anche la Corte di cassazione a Sezioni unite (sent. 3 febbraio 1973) e non occorre ripetersi.

All'estremo opposto, appare evidente che l'antiguerriglia si realizzava nella perpetrazione di orrendi crimini di guerra, con incendi di villaggi e stragi di innocenti, perseguibili, a norma degli articoli 187 e 13 c.p.m.g., con la pena di morte, e, nelle ipotesi meno gravi, con la pena dell'ergastolo, ai sensi dell'art. 185 c.p.m.g.

Anche l'uccisione di franchi tiratori catturati sul campo e imprigionati alla Risiera, avveniva in aperta violazione della legge di guerra, che prescriveva per essi, pure agli effetti dell'irrogazione della pena capitale, l'osservanza di un determinato e inderogabile trattamento giuridico (art. 167 c.p.m.g.).

Altrettanto dicasi di sabotatori e spie colti in flagranza, ai quali sia la legge tedesca (v. punto 3 del decalogo del soldato tedesco, allegato 11 alla memoria p.c. dd. 29.3.'76) sia il codice penale militare di guerra italiano (art. 183) riconoscevano, in conformità all'ordinamento giuridico internazionale, il diritto ad un regolare giudizio; tanto più che, operando in collegamento con la Resistenza jugoslava o con il Governo del Sud, ovvero, tramite il C.L.N., con i Governi alleati, dovevano essere considerati, ancorchè non legittimi belligeranti, organi dello Stato nemico.

Con riferimento, invece, alla terza ed ultima attività degli E.K. e del Reparto R, consistente nell'esercizio di compiti di polizia politica per l'individuazione di persone e di gruppi ritenuti ostili al Reich, devono considerarsi reati comuni, per i motivi già esposti, le uccisioni (che avvenivano, il più delle volte, fra atroci torture) di indiziati di appartenenza al movimento partigiano armato o a determinati partiti politici, eliminati secondo la regola « Nacht und Nebel ».

Per non dire, naturalmente, di persone perseguite per le loro opinioni (caso del novantenne Slogar), o quali congiunti di partigiani alla macchia (caso della madre del partigiano De Kleva).

Sicchè, esemplificando sulla falsariga delle classificazioni contenute nell'ordinanza di rinvio a giudizio, e applicando i criteri sopra enunciati, le osservazioni di questa Corte sull'argomento si possono così sintetizzare:

I. Fu reato contro la legge e gli usi di guerra l'uccisione alla Risiera di « appartenenti a formazioni militari,

catturati con le armi in pugno e con addosso una divisa », in quanto, trattandosi di combattenti dotati di distintivi visibili a distanza (art. 1 reg. annesso alla Convenzione dell'Aja 1907 e art. 25 r.d. 8 luglio 1938, n. 1415), avrebbero avuto diritto, secondo la legge di guerra, al trattamento dei prigionieri di guerra (art. 209 ss. c.p.m.g.).

II. Fu reato contro la legge e gli usi di guerra l'assassinio alla Risiera di franchi tiratori catturati con le armi in pugno, in quanto costoro, non essendo dotati di distintivi visibili a distanza, avrebbero dovuto, secondo la legge di guerra, essere soppressi mediante fucilazione nel petto (art. 167 c.p.m.g., in relazione agli artt. 25 e 29 r.d. 8.7.'38, n. 1415); e, nei casi meno gravi, avrebbero dovuto essere condannati alla sola pena detentiva (art. 167, II co., c.p.m.g.).

III. Fu reato contro la legge e gli usi di guerra l'uccisione nella Risiera di persone colte in flagranza di spionaggio e di sabotaggio, cui spettava, secondo i principi del diritto internazionale, recepiti dalle nostre leggi (art. 33 r.d. 8.7.'38, n. 1415 e artt. 158 e 183 c.p.m.g.), il diritto ad un regolare giudizio. Mentre gli uomini di San Sabba, come risulta dalla deposizione del teste Wachsberger (verb. ud. dib. 18.2., f. 35 segg.), giunsero fino al punto di prelevare dall'ospedale, dov'era ricoverato, un sabotatore dalle mani sfracellate a causa dell'esplosione della stessa bomba che avrebbe voluto lanciare, per ucciderlo poi alla Risiera.

IV. Ancora, fu reato contro la legge e gli usi di guerra la soppressione alla Risiera di « disertori e autori di varie infrazioni », i quali della diserzione e delle infrazioni avrebbero dovuto, invece, rispondere — anche, eventualmente, col massimo della pena — secondo le previsioni e con le precise modalità fissate dai codici penali militari di guerra e dalle leggi di guerra.

V. Rappresentò, invece, reato comune la soppressione alla Risiera di persone inquisite perchè sospette di far parte del movimento armato partigiano o di essere avversari politici del Reich, per i loro sentimenti, le loro opinioni, la loro appartenenza a partiti e la loro concreta azione di propaganda politica.

VI. Reato comune, a maggior ragione, fu anche l'uccisione di familiari di partigiani, torturati a morte, per estorcere loro un'informazione, o imprigionati e soppressi per ritorsione o vendetta.

Ritiene, pertanto, la Corte di poter concludere nei termini testé indicati le proprie considerazioni incidentali sulla natura giuridica dei fatti illeciti di soppressione di reclusi nella Risiera, per i quali non è stato disposto il rinvio degli imputati a giudizio: illeciti qualificabili ora come reati di guerra, ora come reati comuni, a seconda dell'esistenza di un collegamento con la legge di guerra, che rappresenta la linea di demarcazione fra le due categorie di reati e ha radice nella diversa natura dei compiti dell'E.K.

La prevalenza numerica dei casi di reato comune e la necessità di propendere, nel dubbio, per questa soluzione attenuano di molto, come si è già accennato, la portata pratica del problema, agli effetti della prescrizione del reato. Ma, si ripete, una distinzione concettuale sembra necessaria, come canone direttivo, ad ogni eventuale futuro effetto di legge.

In base a questo organico inquadramento, ben poco spazio rimane, nel presente giudizio, all'operatività delle norme dello Statuto del Tribunale di Norimberga.

Invero, non potendo avere efficacia nel nostro ordinamento giuridico interno la norma dell'art. 6, lett. c) sui crimini contro l'umanità, se non attraverso la citata legge nazionale irretroattiva n. 962 del '67 sul reato di genocidio, gli episodi di soppressione di ebrei, descritti nel capo di imputazione, ricadono sotto la previsione della legge comune, precisamente dall'articolo 575 cod. pen., richiamato nella rubrica.

Per quanto riguarda invece la norma sui crimini di guerra dell'art. 6, lett. b) dello Statuto di Norimberga, essa, se riferibile a fatti, collegati alle leggi ed agli usi di guerra, trova nel nostro ordinamento interno le corrispondenti disposizioni sanzionatorie, ispirate ai principi della Convenzione dell'Aja del 1907 e della Convenzione di Ginevra del 1929. Se riferibile, invece, a fatti per cui non si possa riconoscere un collegamento con la legge e gli usi di guerra, trova nelle norme del codice penale la corrispondente disciplina del reato comune.

Ogni altra disposizione dello Statuto del Tribunale di Norimberga riflette responsabilità per atti di governo, che esulano completamente dalla materia del presente giudizio.

E' superfluo aggiungere che, contrariamente all'assunto delle parti civili (v. memoria 29.3.'76), né il richiamo alle deliberazioni dell'O.N.U., né la citazione dell'art. 45 del Trattato di pace di Parigi (invocato senza un preciso coordinamento con il sistema del diritto interno italiano), né l'affermazione (che, in se stessa, si potrebbe anche condividere) dell'operatività, già nello Statuto del Regno, del principio dell'adeguamento automatico del diritto interno al diritto internazionale, possono considerarsi argomenti concretamente dimostrativi della vigenza delle regole dello Statuto di Norimberga al tempo dei fatti indicati nel capo di imputazione.

Un'ultima osservazione: il collegamento (nei casi in cui è ammissibile) con la legge di guerra non conferisce — contrariamente all'opinione espressa dalle parti civili — alcuna patina di rispettabilità al reato commesso in violazione della legge stessa e degli usi di guerra.

Anzi, si può senz'altro affermare che non c'è nulla di più abietto di tale reato (per cui, appunto, sopravvive nel nostro ordinamento giuridico la pena di morte), perpetrato spesso in danno di inermi popolazioni da chi si trova in possesso di micidiali mezzi di distruzione: reato soggetto ad una particolare vicenda estintiva (prescrizione, amnistia, ecc.) solo per ragioni di pratica opportunità nei rapporti fra gli Stati ex belligeranti.

Considerazioni, queste, che dimostrano il disvalore semantico della pur suggestiva argomentazione contraria delle parti civili.

Un unico principio, in realtà, domina la materia: mentre le norme penali comuni puniscono chi violi il puro e semplice divieto di ledere o di uccidere, le norme sanzionatrici di diritto bellico perseguono la violenza, in ogni sua forma (v. art. 43 del codice penale militare di pace), secondo la regola ge-

nerale dell'art. 22 del Regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja del 1907 — vera e propria disposizione di chiusura del sistema — che vieta al belligerante una scelta illimitata dei mezzi d'offesa; donde la fallacia del ricorso, al di fuori di tale sistema, alle norme penali comuni, per la repressione dei comportamenti difformi dell'anzidetto principio.

Sarà opportuno, infine, tener presente che riconoscere nel partigiano ucciso nella Risiera la vittima di un reato di guerra significa non sminuirne ma valorizzarne l'opera di antagonista armato di una potenza sovrappotente.

* * *

6. E' necessario ora passare all'esame dei reati comuni espressamente contemplati nella rubrica o inquadrabili nel suo preambolo.

Naturalmente, le prove acquisite si riferiscono all'intera attività criminosa dell'Einsatzkommando, consistente sia in esecuzioni in massa, sia in uccisioni individuali, protrattesi dall'autunno '43 all'aprile 1945, e comprendenti ebrei, partigiani, politici, ostaggi, ecc.

Sarà necessario, pertanto, esaminare dapprima nel suo complesso questa attività criminosa, per poi enucleare gli episodi compresi nel capo di imputazione.

Un dato processualmente certo è l'esistenza del forno crematorio nel lager di San Sabba.

Ne fa fede la dichiarazione di quasi tutti gli appartenenti all'E.K., sentiti in altri procedimenti dai giudici tedeschi.

Il Gley ne ha fornito questa particolareggiata descrizione (f. 15 trad., fasc. IV): « Sapevo che nella risiera di Trieste esisteva un impianto di cremazione. Questo impianto è stato costruito da Lambert, come la maggior parte degli altri dello stesso genere nei campi di sterminio e negli istituti per l'eutanasia. Quale camino era stata adoperata una ciminiera già esistente nella risiera. Degli altri particolari tecnici dell'impianto ho solo una vaga idea. Ai piedi del camino c'era un forno aperto di mattoni, della grandezza di circa m. 2 x 2, che aveva una grande graticola di acciaio. Secondo una mia valutazione, di volta in volta potevano esser messe nel forno 8-12 salme. Il forno e il camino erano aperti. Non c'era una porta di ferro. Era un impianto molto primitivo, che adempiva al suo scopo grazie all'alto camino. C'era un forte risucchio. Questa ciminiera si trovava in un capannone nella parete di fronte. Nel capannone c'era anche Wirth quando le salme venivano composte. Io stesso ho visto l'impianto di cremazione e più tardi ho anche preparato la salma di Wirth per il seppellimento ».

« All'inizio del '43 (recte, '44) — prosegue il teste — giunsero alcuni camion carichi di salme solo maschili. Le salme furono cremate nel citato impianto. Poiché la benzina era scarsa, il forno era alimentato a legna. Nella Risiera erano immagazzinate grosse quantità di legno di faggio, che esistevano già prima della nostra venuta. Io stesso ho visto come le salme venivano cremate nel citato impianto ».

A questa dettagliata descrizione si aggiungono i precisi riferimenti del Dubois: « A San Sabba c'era anche un forno crematorio molto primitivo. Era stato costruito da Lambert. Mi ri-

cordo della cremazione di 70-80 partigiani. Questi erano stati uccisi fuori dal lager » (f. 3 trad., fasc. IV).

Il teste Rum ha ammesso: « Molto più tardi, in occasione di un procedimento a Düsseldorf, ho appreso che nella Risiera dovevano essere state cremate delle salme. Presumibilmente il forno che vi si trovava deve essere stato costruito da uno degli appartenenti al gruppo di Wirth, il muratore Lambert » (f. 31 trad., fasc. IV).

Il teste Schiffner ha aggiunto qualcosa di molto importante, attinente alla cremazione di corpi di persone, che erano state uccise non fuori ma dentro lo stabilimento di San Sabba: « Dietro il cortile c'era anche una specie di crematorio. Suppongo che sia stato costruito da Lambert. Quando io arrivai a San Sabba, esisteva già questo impianto crematorio. Esso veniva messo in funzione durante la notte. Qualche volta ho prestato servizio durante la notte, non nel lager ma nella portineria. Durante il servizio notturno avevo notato che dietro il lager, presso il crematorio, c'era movimento. Ho percepito anche lo spiacevole odore di bruciato. Alla cremazione delle salme erano adibiti SS ucraini (...). Prima del forno crematorio c'era una grande stanza, nella quale venivano condotti gli ebrei. Non ho sentito spari. Per quanto mi ricordi, nella stanza in cui venivano rinchiusi gli ebrei non c'era un impianto a gas. Suppongo che gli ebrei venissero impiccati, perchè si potevano sentire talvolta durante la notte le grida. Delle impiccagioni si occupavano gli ucraini. Queste percezioni delle azioni omicide le ho avute nel '44 o inizio del '45, molto probabilmente, però, nel '44 (...). Le uccisioni degli ebrei a San Sabba sono state effettuate fino alla fine della guerra. Conoscenza certa ho però solo dei fatti successi durante il mio servizio notturno. Degli altri ho conoscenza in seguito a racconti fattimi » (f. 39 trad., fasc. IV).

Lo stesso imputato Oberhauser, pur cercando di sottrarsi alle responsabilità, è stato ancora più preciso degli altri sulle modalità delle uccisioni.

Egli, infatti, ha testualmente dichiarato: « Nell'edificio segnato con la lettera E nella piantina, c'era un forno nel quale, come mi è stato detto venivano cremate delle salme. Si trattava di salme di partigiani, che erano stati condannati dal competente tribunale delle SS e polizia e che erano stati uccisi nella località di Opicina. Durante il periodo di Wirth e Hering sono stati cremati in questo impianto anche ebrei che erano stati uccisi col gas (...) » (f. 78, trad., fasc. IV).

Quest'ultima circostanza è confermata da una lettera dd. 6.4.'45, proveniente dal carcere del Coroneo (f. 189, fasc. IV/A), in cui si accenna all'arrivo del « famigerato autotreno a gasogeno », dove venivano fatti salire « i sorteggiati ».

A sua volta, il teste Schneider ha ammesso che « si uccideva », pur dichiarando di non essere in grado di dire « come ». Ed ha soggiunto di aver visto, una volta, l'impianto (f. 45 trad., fasc. IV).

Sicché, dal complesso di queste deposizioni risultano provate con certezza tre circostanze:

I. l'esistenza nella Risiera di San Sabba dell'impianto del forno crematorio;

II. la soppressione, nello stesso stabilimento, di persone ivi tradotte ed imprigionate;

III. il sistema di soppressione dei reclusi (anche) mediante gasazione.

In modo più particolareggiato la circostanza dell'esecuzione in massa e delle uccisioni individuali, sia di ebrei, sia di partigiani, sia di dissidenti politici, trova conferma in molte deposizioni.

Chiarissima è stata, al dibattimento come già in istruttoria, la testimonianza del Wachsberger, ebreo, prelevato a Fiume il 15 aprile 1944, e imprigionato per un anno alla Risiera, fino al 29 aprile 1945 (f. 1, fasc. II e verb. ud. dib. del 18.2., f. 35).

Il Wachsberger, artigiano, fu addetto dai tedeschi a lavori di sartoria, ed ebbe modo di seguirne attentamente l'opera delittuosa.

Per la prima volta, nel giugno 1944, seppe dell'esistenza di un forno crematorio. Vide, infatti, arrivare un autocarro carico di salme maschili, e il mattino dopo poté constatare che nell'autorimessa entravano tutti « i caporioni », fra cui Allers e Oberhauser, e ne uscivano con i lineamenti del viso sconvolti per il disgusto.

In quella circostanza, ha aggiunto il teste, era stata portata sul posto molta più legna del solito.

Ogni venerdì, egli ha precisato, venivano perpetrate le esecuzioni in massa: nell'autorimessa, che comunicava col forno mediante un passaggio mascherato da uno strano mobile da cucina, veniva fatto entrare un camion, all'interno del quale si sprigionavano i gas (particolare, questo, concordante con le dichiarazioni dell'Oberhauser e con la testimonianza racchiusa nella menzionata lettera del 6.4.'45).

La sera, la porta dell'autorimessa, dov'era stato fatto entrare l'autocarro, rimaneva socchiusa.

Il giorno dopo, davanti all'ingresso di un magazzino, che faceva parte del lager, dov'erano custoditi i beni sequestrati agli ebrei, si trovavano ammucchiati gli indumenti tolti dagli aguzzini alle vittime durante la notte.

Le donne addette al magazzino li raccoglievano e li riponevano nelle scansie.

Spesso il Wachsberger, invitato da loro ad entrare, aveva identificato gli uccisi, attraverso la ricognizione degli abiti.

Complessivamente, secondo un approssimativo calcolo del teste, con tale sistema erano state eliminate alla Risiera durante l'anno della sua detenzione, non meno di duemila persone.

La massima intensità delle esecuzioni collettive era stata raggiunta tra la fine del '44 e l'aprile del '45.

In quel periodo, infatti, il Wachsberger ed altri detenuti avevano raccolto documenti di identità e lettere strazianti (scritte dai morituri soltanto per dare sfogo alla disperazione e al dolore): documenti e lettere, custoditi per qualche tempo dal W. e dai suoi compagni di prigionia, ma poi distrutti per non correre il pericolo di essere scoperti.

Ulteriore conferma del funzionamento del dispositivo di morte, apprestato a San Sabba dagli uomini dell'E.K., deriva dalla precisazione del teste Wachsberger di essere tornato sul posto il 30 aprile 1945 — giorno successivo a quello della fuga dei nazisti e

della sua liberazione —, e di avere potuto, per la prima volta, notare, tra le macerie dell'autorimessa, distrutta dai tedeschi, nell'abbandonare il lager, una scaletta che scendeva, rispetto al livello dell'impiantito, e conduceva ad un vano sotterraneo, dov'era stato alloggiato il forno.

La deposizione Wachsberger è utile anche per taluni particolari concernenti le uccisioni individuali. Su di essa, pertanto, la Corte si soffermerà ancora.

Per completare il quadro delle risultanze concernenti le esecuzioni collettive, è necessario, ora, prendere in considerazione altre deposizioni testimoniali.

Ad esempio, quella di Carlo Grini — anch'egli artigiano, adibito, nel lager, a lavori di sartoria — da cui risulta che le esecuzioni in massa erano molto frequenti, sempre accompagnate dal rombo di motori di automobili. Si trattava, secondo il teste, di gruppi anche di centinaia di persone (f. 25 segg., fasc. I e verb. ud. dib. 19.2.'76, f. 47).

Mayda Rupena — delle cui dichiarazioni istruttorie è stata data lettura al dibattimento, perchè deceduta — ha parlato di esecuzioni collettive, di frequenza almeno settimanale, accompagnate da urla, rumori e tonfi (f. 48, fasc. I).

Anche la figlia Alessandra ha confermato al dibattimento di esser sempre riuscita a rendersi conto, dallo scalpaccio dei passi, dell'accompagnamento all'autorimessa di numerose persone.

Talvolta, secondo la teste, si era trattato anche di una cinquantina di persone.

La notte si percepivano i segni inconfondibili delle esecuzioni, e il giorno dopo quelle persone non si trovavano più dove erano state reclusi (f. 33, fasc. II e verb. ud. dib. 20.2.'76, f. 84).

Molte e molte altre deposizioni confermano la pratica di queste esecuzioni in massa.

E' risultato, in particolare, dalla testimonianza del Gionchetti (f. 38, fasc. II e ud. dib. 26.2.'76, f. 121), che, secondo confidenze fattegli da un militare ucraino addetto al forno, gli infelici, che venivano introdotti nel locale dell'autorimessa, erano lì storditi a colpi di mazza e poi sgozzati; i loro corpi venivano cosparsi di nafta e bruciati.

Levi Nerina Zaira (f. 43, fasc. I e verb. ud. dib. 19.2.'76, f. 50) ha dichiarato di avere appreso, mentre era detenuta alla Risiera, che nel campo avvenivano esecuzioni in massa.

Levi in Viviani Ilde Noris ha parlato di esecuzioni notturne sempre accompagnate da rumore di motori di autocarri e latrati di cani aizzati (f. 61, fasc. I e verb. ud. dib. 19.2.'76, f. 54).

Di questi fatti ebbe sentore anche il dott. Danelon, avendo sempre percepito, verso le ore 20, il rumore di motori avviati per la durata di cinque, dieci minuti, che i Grini, gestori della sartoria al pianterreno, ponevano in relazione con le uccisioni (f. 78, fasc. I e verb. ud. dib. 19.2.'76, f. 56).

Nello stesso senso hanno deposto Hayon Biserk (verb. ud. 17.2., f. 28), Frankel in Grini Lidia (f. 9, fasc. II: dep. letta al dibattimento), Virag Vilim, il quale ha precisato che durante le esecuzioni, per soffocare le urla, venivano azionati altoparlanti a tutto volume (f. 26, fasc. II e verb. ud. 17.2., f. 26).

E ancora, Skabar Albina (f. 55, fasc. I e verb. ud. dib. 20.2.'76, f. 86), che ha ricordato le urla strazianti delle persone prelevate nelle celle; Macaluso Franco (f. 36, fasc. II e verb. ud. dib. 3.3.'76), il quale ebbe confermato, nel dopoguerra, da Grini Carlo che nel lager avvenivano sistematiche esecuzioni; Horn Gino (f. 43, fasc. II), il quale ha ripetuto la descrizione delle circostanze che, per tutti, rappresentavano gli indizi della strage: altoparlanti a tutto volume, abbaiare di cani aizzati, rombo di motori d'auto.

Così pure Del Monte Maria ha parlato di uccisioni continue (fasc. II, f. 55 e verb. ud. dib. 26.2.'76, f. 117); Carretta Antonietta ha insistito nel particolare della sistemazione nel magazzino degli indumenti delle persone uccise durante la notte (f. 47, fasc. II); Sirceh Franco ha narrato di esser stato fatto entrare, già spogliato, nel vano adiacente all'autorimessa e di essersi salvato per la casuale interruzione dell'esecuzione (f. 73; fasc. I, e verb. ud. dib. 18.2., f. 34).

Molti di questi testi hanno visto il camino fumare ed hanno percepito l'odore caratteristico della carne bruciata.

Altri hanno potuto osservare, fuori della Risiera, le mosse dei soldati addetti allo smaltimento delle ceneri e di residui di ossa combuste, raccolti in grossi sacchi, che venivano fatti sparire in mare (Michel Carlo f. 64, fasc. I, Michel Ignazio f. 69, fasc. I, Furlan Aldo, f. 84, fasc. I).

In particolare, il teste Furlan ebbe modo di constatare, per una casuale dispersione di parte del contenuto di uno dei sacchi sulla banchina, che si trattava effettivamente di residui organici umani.

Tutte queste testimonianze si inquadrano, nella dichiarazione, sopra testualmente riportata, resa dall'imputato Oberhauser nel suo interrogatorio, giustamente definita dal P.M., nonostante qualche puerile tentativo di discolorazione, una vera e propria confessione.

Seguendo sempre il filo delle risultanze processuali, e passando, dopo l'esame delle prove delle esecuzioni collettive, a quello delle prove delle esecuzioni individuali, osserva la Corte che una precisa dimostrazione di queste si ha innanzitutto nella deposizione di Grini Carlo (già citata), il quale, arrestato il 24 maggio 1944, ha ricordato che la notte stessa del proprio arresto furono prelevati dai tedeschi cinque reclusi ebrei, fra cui Aragni e Israel Felice, che non fecero più ritorno, senza che si fosse venuto a sapere alcunchè di convogli in partenza per i campi della Germania.

Il primo luglio 1944, secondo la deposizione Wachsberger (già citata) furono soppressi altri cinque ebrei, precisamente Neuman, Cohn, Levi Sida, Mustaki, Israel (capo c) della rubrica), a causa della scoperta di cinque monete d'oro nascoste in una latrina del campo da altri reclusi, rimasti ignoti.

Indizi dell'esecuzione furono, anche stavolta, l'attivazione del forno, l'arrivo di un autofurgone, l'avviamento di motori, la sistemazione successiva degli indumenti, riferita dalle donne addette al magazzino.

Lo stesso Wachsberger ha narrato della soppressione di alcuni detenuti, avvenuta a causa della fuga di due altri, in occasione del bombardamento

del 10 giugno 1944 (capo b) della rubrica).

In tale occasione, le donne della pulizia gli confidarono di aver sistemato, fra l'altro, nel magazzino, il vestito di una donna che portava il lutto, da lui conosciuta e vista nel lager), come cameriera di un albergo di Abbazia.

L'esecuzione avvenne nell'autorimesa e i detenuti furono prelevati dalle celle.

Sempre secondo la deposizione Wachsberger, due ragazzi e un vecchio, obbligati, per un certo tempo, a portar legna, furono poi soppressi e i loro vestiti vennero sistemati nel magazzino (capo d) della rubrica).

Si tratta dello stesso episodio di esecuzione individuale di cui ha parlato la teste Mayda Rupena, a proposito dell'uccisione di un giovanetto, prelevato con un familiare novantenne dal suo paese sull'altopiano, dato alle fiamme dai tedeschi.

Molto preciso è stato il teste W. anche nel riferire la morte di Giovanna Bordignoni Sereni, arrestata a Venezia e tradotta a San Sabba — pur essendo cattolica —, col marito ebreo e con i figli, poi deportati in Germania: la Bordignoni, nel gennaio 1945, era stata rilasciata, ma, avendo incautamente richiesto la restituzione della somma di L. 30.000, prelevata all'ingresso nel lager, venne di nuovo imprigionata e fu uccisa. Le donne addette al magazzino riferirono al W. di aver visto i suoi indumenti e lo stesso W. poté vedere nel magazzino il suo tailleur (capo f) della rubrica).

Sempre il teste Wachsberger, nonché il teste Sereni (f. 78, fasc. II e verb. ud. dib. 20.2.76, f. 83) hanno deposto anche su un altro trasporto di ebrei da Venezia, avvenuto il 12 ottobre 1944.

Si trattava di infermi, prelevati dagli ospedali della città, come dimostra la documentazione allegata (f. 93 segg., fasc. VI).

Giunti a San Sabba, fu chiesto loro se fossero in grado di sopportare il viaggio per la deportazione in Germania. Alcuni ebbero l'ingenuità di rispondere negativamente, e furono soppressi la sera stessa. Il teste Sereni ha indicato fra essi, Iarach Anna, Krebs Giuseppe, Trieste Celina e Mieli Giulia (capo e della rubrica).

Il Wachsberger ha precisato di aver potuto scorgere attraverso alcuni buchi praticati, in forma di cuore, sulla porte di ferro della stanza dov'era rinchiuso, i fratelli Sereni, agli ordini dei tedeschi, trasportare giù per le scale i poveretti, i cui indumenti furono poi raccolti e riposti dalle donne nel magazzino.

Il teste Guglielmo Canarutto (f. 90, fasc. II), nipote di Anna Iarach, capolista degli ebrei catturati a Venezia, ha confermato la circostanza della morte della zia alla Risiera.

Sempre in materia di esecuzioni individuali, anche Frankel in Grini Lidia (f. 9, fasc. II) ha parlato della soppressione di due uomini, fra cui un ebreo, il cui vestito trovò, il giorno dopo, nel magazzino. A sua volta, Alessandra Rupena (già cit.) ha parlato di una donna ebrea, i cui abiti furono recuperati dalle addette ai lavori, Sida e Clara.

Branka Maric (già cit.) assistette, alla Risiera, allo scempio di un'anziana

signora, vedova di un alto ufficiale dell'ex impero austro-ungarico, che fu trascinata dagli sgherri su una coperta, lungo le scale, e in tal modo uccisa.

Come risulta dalla deposizione di Slosar Joze (verb. ud. dib. 18.2., f. 32), l'intera famiglia Slosar, fra cui un vegliardo ed un giovanetto, fu distrutta alla Risiera, dopo qualche giorno di detenzione.

La famiglia era composta da Antonio Slosar, ottantottenne, vecchio nazionalista sloveno, dal figlio Antonio e dal nipote Antonio, dal pronipote quattordicenne Mariano e da due donne, entrambe di nome Maria, rispettivamente madre e sorella del teste, non d'altro colpevoli che dei loro sentimenti antinazisti (capo e) della rubrica).

Ancora, dell'uccisione di Mauro Grini — delatore e collaboratore delle SS (capo g della rubrica) — ha riferito il teste Geng (già cit.).

Dell'uccisione di Felice Mustachi (capo c della rubrica) ha riferito la teste Mustachi Matilde in Nacson (f. 119, fasc. II, e verb. ud. dib. 27.2., f. 128).

Della fine di Pino Robusti (capo h) della rubrica) hanno parlato la fidanzata Laura Mulli (f. 111, fasc. II e verb. ud. dib. 27.2., f. 127) e i genitori (f. 99, fasc. II).

Il Robusti, come risulta da tali deposizioni e dalle lettere pervenute alla fidanzata dal carcere del Coroneo, era stato arrestato perchè renitente al servizio del lavoro. La sua giacca, trovata fra le macerie del forno crematorio, fu riconosciuta dalla madre.

Esiste, infine, ampia documentazione (f. 85, fasc. VI) del prelevamento all'ospedale psichiatrico di Trieste, da parte delle SS, di ebrei malati di mente, alcuni dei quali non uscirono vivi dalla Risiera, perchè non in grado di compiere il viaggio di deportazione (capo a) della rubrica).

Dall'elenco a f. 148 del fasc. VI risulta anche la morte alla Risiera dell'ebreo Bemporath Abramo (capo i) della rubrica).

Traendo, quindi, le fila dal complesso delle risultanze dibattimentali e istruttorie, si possono ritenere provati nell'ampio quadro delle esecuzioni collettive e individuali, descritto dai testi, i singoli episodi, menzionati nel capo di imputazione, di soppressione di persone determinate, come, appunto, i tre gruppi di ebrei di cui ai capi a), c), e) della rubrica; i prigionieri uccisi per la fuga di alcuni altri, di cui al capo b); i componenti la famiglia Slosar, di cui al capo l) e i due ragazzi e il vecchio, provenienti dall'altopiano dei Cici, di cui al capo d); e ancora i menzionati Robusti, Grini, Bemporath, Bordignoni, Sereni di cui ai capi h), g), i) ed f) dell'imputazione, uccisi per vari motivi — non collegabili con la resistenza e con la persecuzione di resistenti, militari e politici — per cui il G. I. ha ritenuto di poter disporre il rinvio a giudizio degli imputati.

Deve ritenersi, altresì, dimostrata, attraverso la deposizione dei congiunti e la documentazione da questi allegata, la soppressione alla Risiera delle persone indicate a pag. 10 e 11 (v. verb. delle relative udienze dibattimentali ivi citati), rientranti nell'« imprecisato ma rilevante numero » di altre vittime dell'Einsatzkommando: tutti episodi che, per le ragioni espone nella parte della motivazione dedicata all'esame della proponibilità delle corrispondenti azio-

ni civili risarcitorie, si allineano sullo stesso piano di quelli menzionati nella rubrica, in un'unica, omogenea serie di fatti delittuosi, della cui cognizione la Corte è stata concretamente investita.

E' opportuno, infine, rilevare come l'eliminazione immediata a San Sabba di ebrei vecchi o malati trovi una razionale collocazione nel quadro criminoso più ampio delle deportazioni in massa verso i lager della Germania, di cui l'autorità giudiziaria tedesca ha fornito il seguente approssimativo elenco (v. relazione, citata, del Procuratore di Francoforte al G. I. di Trieste, f. 340, fasc. III):

A) Periodo in cui il Wirth fu al comando del Reparto R:

1) 20 gennaio 1944: deportazione, per destinazione ignota, di 70 vecchi, prelevati dall'ospizio ebraico di Trieste;

II) 28 marzo 1944: deportazione al campo di Auschwitz di un numero indeterminato di persone. Contemporaneamente, per destinazione ignota, deportazione di 25 ebrei dementi.

III) 25 aprile 1944: deportazione al campo di Auschwitz di 160 persone.

IV) maggio 1944: deportazione, per destinazione ignota, di 120 ebrei.

B) Periodo in cui l'Allers fu al comando del Reparto R:

I) metà luglio 1944: deportazione al campo di Auschwitz di un numero imprecisato di ebrei.

II) Primi di settembre 1944 deportazione al campo di Auschwitz di 120 ebrei.

III) Primi di ottobre del 1944: deportazione di ebrei per un totale di 15 vagoni, uno dei quali al campo di Auschwitz.

IV) 12 ottobre 1944: deportazione degli ebrei reclusi al terzo piano della Risiera, per destinazione ignota.

V) 5 gennaio 1945: deportazione di 40 persone per Ravensbrück.

Appare evidente, pertanto, che il lager di San Sabba, fu, per le vittime della persecuzione razziale, prevalentemente un campo di transito, mentre per le vittime della persecuzione politica o di crimini commessi in violazione delle leggi e degli usi di guerra rappresentò un carcere, un braccio della morte senza processi né giudici.

* * *

7. Ciò premesso in fatto, è agevole comprendere, sol che si ponga mente all'organico e alla natura dei compiti del Reparto R e della Sezione R1 — inquadri, con la stessa sigla dell'E.K. Reinhard, nella polizia di sicurezza dell'AKOZ — quali siano state, nella determinazione degli eccidi, le responsabilità di ciascuno degli imputati; in particolare, la responsabilità di Joseph Oberhauser, unico imputato superstite.

Come si è accennato nella parte della motivazione dedicata all'esposizione dell'antefatto ed allo svolgimento del processo, è provata la partecipazione degli imputati a due, almeno, delle tre operazioni T4, Reinhard e A.K., nel corso delle quali un pugno di uomini insanguinò le retrovie dell'Europa.

L'Obersturmbahnführer Dietrich Allers, reduce dall'operazione T4 (v. dep. Dubois, già citata), fu inviato, nella Pasqua del '44, a Trieste (v. verb. int. Allers, già citato), dove, poco tempo dopo, sostituì al comando del Reparto R lo Sturmbahnführer Christian Wirth, ucciso dai partigiani il 26 maggio 1944.

Dal canto suo, Christian Wirth aveva

partecipato sia all'operazione T4 (v. dep. Dubois e Gley, già citate) sia all'operazione Reinhard, in qualità di ispettore dei tre campi di Belzec, Sobibor e Treblinka (v. requisitoria del P.M. nel processo Stangl, f. 417, fasc. III, nonché doc. Ferenc, f. 13, fasc. 10).

L'Untersturmführer Oberhauser era sicuramente al suo fianco nell'operazione Reinhard (v. req. sopra citata), provenendo dall'operazione T4 (v. dep. Häusler, f. 346, fasc. III).

Poi, a Trieste, fu ancora nello stato maggiore di Wirth (v. dep. Müntzberger, cit., Maiwald, f. 23 trad. fasc. IV, Franz, f. 9 trad., fasc. IV, Rum, f. 30 trad. fasc. IV e Gley, cit.), finché subentrò a Hering, al comando della Sezione R1 (v. dep. Mätzig, cit. e Schneider, cit. - V. anche la nota d.d. 21.12.'44, inviata da Allers, quale Inspektor del Reparto R, ad Oberhauser, quale dirigente della Sezione R1: doc. all. agli atti dal P.M.).

L'Hauptsturmführer Gottlieb Hering, provenendo dall'operazione T4 (v. dep. Schluch, f. 41, fasc. IV), fu preposto al campo di sterminio di Belzec nell'operazione Reinhard (v. f. 13, fasc. 10 doc. Ferenc cit.).

A Trieste diresse, poi, la Sezione R1 di San Sabba, (v. dep. Suchomel, cit., Rum, cit., Gley, cit. e Riegraf, f. 53 trad., fasc. IV), finché, nell'agosto del '44 fu allontanato dall'Allers (v. dep. Riegraf e Gley) e sostituito dall'Oberhauser.

L'Hauptsturmführer Franz Stangl, già attivamente partecipe dell'operazione T4 (v. req. P.M. Düsseldorf, citata), fu preposto al campo di sterminio di Treblinka nell'operazione Reinhard (nel dopoguerra, come si è detto, fu condannato all'ergastolo dalla Corte d'assise di Düsseldorf e in carcere morì, mentre stava scontando la pena).

Ebbe a Trieste il comando della Sezione R3, operante a Udine (v. doc. Ferenc, cit.), ed estese la propria attività fino a Venezia, dove dispose il prelevamento dall'ospedale degli ebrei ammalati, che furono trasportati a San Sabba, e lì, in parte, uccisi (per l'attitudine a svolgere imprese come questa, era chiamato « il capitano volante »: v. Ferenc, in Borenc, n. 6/7, pagg. 375-382).

Nell'AKOZ furono introdotti gli stessi metodi e — quel che maggiormente colpisce — gli stessi ordinamenti gerarchici, entro i quali avevano operato nell'Est gli uomini dell'E.K.

Infatti, i preposti ai campi di Belzec, Sobibor e Treblinka — Hering, Reichlatner e Stangl — che li avevano agito agli ordini di Wirth, ispettore dei tre campi, diressero poi, nell'AKOZ, le Sezioni R1, R2 e R3 di Trieste, Fiume e Udine, agli ordini dello stesso Wirth, comandante del Reparto R e ispettore delle tre Sezioni (v. doc. Ferenc cit.).

Come si è detto, i comandanti delle tre Sezioni ed anche Oberhauser, che sarebbe poi succeduto a Hering nella direzione della Sezione R1, erano stati promossi, per meriti speciali acquisiti nei campi di annientamento polacchi, al grado superiore delle SS (organizzazione a cui Oberhauser apparteneva fin dal 1935: v. f. 30, fasc. 9 doc. Ferenc).

Con loro, molti altri elementi dell'operazione Reinhard risultano trasferiti dalla Polonia al Litorale Adriatico. Ne fanno fede, come si è già accennato, i documenti messi a disposizione del Giudice istruttore dall'Istituto per la

Storia del movimento di liberazione del Friuli-Venezia Giulia (fasc. V/A).

A Trieste, come in Polonia, gli imputati furono sempre agli ordini del generale Globocnik, il quale, nel chiudere l'operazione Reinhard, per iniziare la nuova impresa, fece pervenire da Trieste a Himmler — suo diretto superiore — un dettagliato rapporto intorno all'opera svolta nei campi dell'Est.

Le testimonianze (raccolte nel fasc. IV e più volte citate) sono pressoché univoche sulla struttura dell'organico e sulla natura delle mansioni del Reparto R e della Sezione R1.

Per quanto riguarda l'organico, può ritenersi, quindi, assodato che ciascuno degli imputati svolse esattamente il ruolo indicato nel capo d'accusa.

Per quanto riguarda, poi, le mansioni, queste erano le stesse dell'E.K. Reinhard, di cui era stata adottata anche la sigla.

Pertanto, del massacro di ebrei o di persone sospette o inquisite come avversari politici o come membri della resistenza armata, tutti gli uomini del Reparto e della Sezione devono rispondere, per quel « pactum sceleris » che li obbligava alla persecuzione razziale e politica, secondo le prescrizioni dell'ordinanza, che attribuivano loro licenza di uccidere.

Già si è cercato di chiarire, tenendo presenti la struttura e la funzione dell'apparato della polizia di sicurezza dell'AKOZ, in cui il Reparto R era inquadrato, l'intima relazione di corresponsabilità paritetica intercorrente fra i vari comandi, organi e uffici e fra gli stessi individui che ne facevano parte.

Non avrebbe, pertanto, significato alcuno porre il problema della responsabilità degli imputati in termini di soggezione ad un ordine superiore, secondo la previsione dell'art. 51 del codice penale, quando la missione, da essi liberamente accettata e svolta, come appartenenti all'E.K. e poi al Reparto R, era proprio quella — per cui gli ordini erano stati dettati — della eliminazione fisica degli avversari del Reich.

L'unico criterio adeguato per una corretta impostazione e risoluzione di tale problema è, semplicemente, rappresentato dal principio del concorso nel reato comune di omicidio, ai sensi degli articoli 110 e 575 del codice penale.

Criterio adottato, appunto, dal Giudice istruttore, pari essendo la posizione di tutti gli artefici del massacro di ebrei o di ostaggi o di congiunti di partigiani alla macchia — ovvero, al di fuori del capo di imputazione, di indiziati inquisiti per resistenza militare o politica —, senza possibilità alcuna di distinzione fra chi dava gli ordini e chi li eseguiva, all'interno di un'associazione di specialisti del genocidio.

Per quanto riguarda, invece, i misfatti commessi dal Reparto R, in concorso con gli altri organi e uffici della polizia di sicurezza dell'AKOZ, in violazione delle leggi e degli usi di guerra, contro franchi tiratori catturati sul campo o contro sabotatori e spie colti sul fatto, il problema si pone, sempre al di fuori del capo di imputazione, secondo la regola dell'ultimo comma dell'art. 40 del codice penale militare di pace, che coinvolge nella medesima responsabilità l'autore e l'esecutore dell'ordine manifestamen-

te criminoso: qual era, appunto, l'ordine di gasare, sgozzare o abbattere a colpi di mazza (normalmente dopo atroci torture) il combattente irregolare, passibile soltanto — e nei casi più gravi — di pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Alla luce di questi principi le responsabilità dei singoli imputati si delineano con chiarezza.

Invero, il colonnello Allers e il tenente Oberhauser devono rispondere (salvo declaratoria di estinzione del reato nei confronti del primo) degli eccidi commessi nella Risiera di San Sabba, per essere stati, dopo il maggiore Wirth e il capitano Hering, al comando, rispettivamente, del Reparto R e della Sezione R1.

Non è il caso di soffermarsi nell'esame delle puerili difese degli imputati, per cui l'Allers avrebbe sentito parlare delle sigle R1, R2 e R3 soltanto come componenti la cifra di un conto corrente, e l'Oberhauser sarebbe stato preposto alla sicurezza dei reclusi nel lager: una sicurezza, ovviamente, non insidiata dalla costruzione, all'interno del lager, di un forno crematorio.

In realtà, sia le prove testimoniali sia i documenti allegati dimostrano le suddette loro qualifica e funzione, e quindi la loro piena responsabilità.

Basterà ricordare la già citata missiva del 21.1.'44, inviata da Allers, quale Inspektor del Reparto R, ad Oberhauser, quale dirigente della Sezione R1: il solo documento recante la firma di Allers, reperito dal teste Ferenc, nella primavera del '74, nell'Archivio Centrale di Belgrado (il documento fa parte di un fascicolo intestato a Oberhauser, relativo ad un procedimento concluso a Lubiana, con cui l'odierno imputato è stato, a suo tempo, dichiarato criminale di guerra).

Esistono anche ordini di arresto (Haftschein), firmati da Oberhauser, invariabilmente intestati alla Sezione R1 (doc. n. 18 del 10.1.'44 doc. n. 24 del 20.1.'44, a f. 16 e 22 fasc. V/A), di così evidente significato, che lo stesso imputato, nel corso dell'interrogatorio davanti all'autorità giudiziaria tedesca, non ha potuto sottrarsi alle contestazioni del Procuratore di Stato (v. verb. int. citato).

Altri documenti a firma Oberhauser, tutti intestati alla Sezione R1, sono, ad esempio, rappresentati dall'ordine di sequestro di beni ebraici a f. 35 del fasc. V/A (doc. n. 36) e da note e missive di varia natura, a f. 36, 37 e 38 dello stesso fasc. V/A (doc. n. 37, 38 e 39).

Esistono pure lettere, a firma Hering e Oberhauser, intestate alla Sezione R1, con cui, dopo aver tentato di dissuadere la destinataria Ida Ascoli n. Tommasini dall'insistere nelle ricerche dei suoi congiunti, deportati in Germania, si afferma falsamente (proprio nella lettera sottoscritta da Oberhauser) che costoro erano deceduti in un attacco terroristico presso Monaco (v. dep. di Marta Ascoli, f. 104 ud. dib. 25.2.'76 e copie delle missive allegare al verbale).

Giustamente, poi, il P.M. d'udienza, dott. Claudio Coassin, nella sua approfondita disamina delle risultanze processuali, ha posto in rilievo che le dichiarazioni rese dall'imputato alla magistratura tedesca contengono una vera e propria confessione dei reati a lui ascritti, per la decisiva

importanza del riconoscimento del significato delle anzidette prove documentali e per la fragilità delle discolorazioni, che sottolineano la gravità degli addebiti.

Non è, quindi, seriamente contestabile la colpevolezza degli imputati, anche se il difensore dell'Oberhauser, con responsabile impegno professionale — che trova, in una società di uomini liberi, pieno riconoscimento — ha tentato di sminuire la portata delle prove testimoniali e documentali a suo carico.

In realtà, nell'arco di tempo compreso fra l'autunno del 1943 ed il 29 aprile del 1945, si svolse nel territorio dell'AKOZ, con il contributo essenziale e determinante degli imputati, il terzo atto di quella tragedia europea che nelle stragi dell'operazione T4 e dei campi dell'Est, aveva avuto le prime, allucinanti sequenze.

Gli stessi sistemi di eliminazione in massa di avversari politici e militari furono applicati in un territorio destinato ad essere annesso allo Stato germanico.

Come nei campi polacchi, per questa operazione di bonifica era stato costruito nel lager di San Sabba — diretto prima da Hering e poi da Oberhauser, sotto la vigilanza e la guida prima di Wirth e poi di Allers — un forno crematorio, dove si sarebbe dovuta disperdere ogni vestigia dei nemici del Reich.

Con la capitolazione e la fuga, l'apparato di morte, apprestato a San Sabba, venne, secondo la regola, totalmente distrutto da chi l'aveva creato.

A ciò personalmente provvede, la notte del 29 aprile 1945, quale comandante del campo, l'odierno imputato — unico attuale superstite — Joseph Oberhauser.

Qui ebbero termine, con la cessazione della dominazione nazista, le imprese dell'Einsatzkommando.

Ma, in breve volger di tempo, la città sarebbe stata ancora una volta, e in modo non meno esecrando, tragicamente insanguinata.

* * *

8. Prima di trarre dalla esposizione che precede le conclusioni definitive nei confronti degli imputati Wirth, Allers e Joseph Oberhauser, è opportuno trattare brevemente, ad ogni possibile conseguente effetto di legge, dei limiti oggettivi e soggettivi di questo giudizio e della statuizione che dovrà concluderlo.

Per quanto riguarda i limiti oggettivi, occorre innanzitutto precisare, con riferimento al punto, già ampiamente esaminato, dei numerosi episodi di soppressione di partigiani e dissidenti politici alla Risiera, che spetterà soltanto all'autorità giudiziaria inquirente valutare, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, la possibilità e l'opportunità, in termini di diritto sostanziale e processuale, di procedere in relazione a quei fatti, sicuramente non compresi nel capo di imputazione, nè inquadrabili — secondo la lettera e lo spirito dell'ordinanza di rinvio a giudizio — nel preambolo della rubrica.

Altrettanto dicasi della perseguibilità degli odierni imputati, sostenuta da alcuni patroni di parte civile, per la morte di ebrei deportati dalla Ri-

siera ai campi di concentramento nazisti.

Per tali episodi di deportazione di persone non più ritornate dai lager, si potrà sostenere che, ai sensi dell'art. 6 cod. pen., il reato di omicidio è stato in parte consumato a Trieste; da cui la competenza a conoscerne del giudice italiano, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. pen.

Ma non c'è dubbio che l'estensione a tali reati dell'odierna statuizione di condanna — estensione verbalmente richiesta da uno dei patroni di parte civile — importerebbe, in mancanza di una regolare contestazione, la nullità totale, ai sensi del citato art. 445 u. cod. proc. pen., della sentenza, anche per i reati regolarmente contestati nel capo di imputazione.

Onde la necessità di applicare, con riferimento a quei fatti, ove l'autorità giudiziaria inquirente dovesse esprimere un giudizio positivo in tal senso, il disposto dello stesso art. 444 sopra citato del codice di procedura penale.

Passando, brevemente, all'esame dei limiti soggettivi di questo giudizio, va rilevato che spetterà sempre all'autorità inquirente individuare gli ex appartenenti (ancora perseguibili) all'Ispettorato speciale di P.S. per la Venezia Giulia — c.d. banda Collotti —, i quali cooperarono al reato « proprio » (da intendere l'espressione nel significato tecnico giuridico) degli uomini della Sezione R1 e dell'SD (v. doc. Ferenc. fasc. 4).

Mentre, per gli appartenenti al reparto SS di italiani addetti alla Risiera di San Sabba (c.d. Battaglione Davide: v. doc. Ferenc, fasc. 1 e 3) una rubrica di « atti relativi » potrà accogliere, a chiarimento delle rispettive posizioni, le loro dichiarazioni, già offerte dagli stessi interessati in questo processo ma non ricevute dalla Corte, in quanto, in violazione dei principi del diritto processuale, avrebbero dovuto essere rese sotto il vincolo del giuramento su fatti che, in qualsiasi modo, avrebbero potuto, in ipotesi, coinvolgere la responsabilità dei dichiaranti.

Nei confronti, poi, degli ex interpreti dell'SD e del Reparto R1, — Hesse e Reiss — sentiti come testi in questo processo e a suo tempo già condannati per collaborazionismo, l'eventuale dimostrazione di fatti non assorbiti dal giudicato potrà consentire il promovimento di una nuova azione penale.

Nessuna competenza, invece — contrariamente all'opinione espressa dalle parti civili — ha la Corte, per pronunciarsi in tema di responsabilità storiche, in relazione alle vicende politiche dell'AKOZ nell'ultimo conflitto.

Il contributo dei testimoni storici in questo processo è consistito essenzialmente nel chiarire l'origine, la struttura e i compiti dell'Einsatzkommando nel quadro generale dell'organizzazione dell'apparato repressivo nazista e, in particolare, l'attività svolta a Trieste e dintorni dal Reparto R.

E' questo l'oggetto esclusivo della decisione del giudice, chiamato ad accertare i fatti, per stabilire le responsabilità individuali per omicidio, in base al principio di causalità giuridica.

Lo storico, e soltanto lo storico, è

tenuto a valutare gli stessi fatti e ogni altra circostanza concomitante, per ricostruire gli eventi, secondo il principio di causalità storica.

Ma l'evento trascende la responsabilità individuale, nei termini in cui può conoscerne il giudice.

Al di fuori della sua competenza, d'altronde, quest'ultimo non potrebbe tentare di formulare un giudizio storico, se non ponendo il problema metodologico pregiudiziale del modo stesso di intendere e di narrare la storia.

E sarebbe un problema del tutto estraneo a questo giudizio, alla sua dialettica, al suo fine e al suo magistero.

* * *

9. Si tratta ora di trarre brevemente le conclusioni dalle premesse già esaminate.

Alcuni degli episodi di omicidio comune configurati nel capo di imputazione sono perseguibili ai sensi degli articoli 110, 575, 576, n. 1 del codice penale, in relazione all'art. 61, n. 2 dello stesso codice: precisamente; l'uccisione di Gianna Sereni Bordignon (capo f) della rubrica), avvenuta per assicurarsi il profitto di un altro reato, consistente nell'appropriazione della somma di L. 30.000, sequestrata al momento del suo ingresso nel lager di San Sabba; e l'uccisione del delatore Mauro Grini (capo g) della rubrica), soppresso dai nazisti per eliminare una persona troppo scomoda.

Gli altri reati — come, d'altronde, quelli stessi testé esaminati — sono tutti aggravati dalle circostanze di cui agli articoli 577, nn. 2, 3 e 4, per essere stati commessi col mezzo di sostanze venefiche (gas) o, comunque, con sevizie e crudeltà, e sempre con premeditazione.

Dagli stessi articoli 575 e 576 c.p. è prevista per tali delitti la pena dell'ergastolo. Pertanto a questa pena — la più grave tra quelle contemplate dall'ordinamento giuridico italiano — deve essere condannato, in espiazione dei suoi misfatti, l'imputato Joseph Oberhauser.

Al medesimo deve essere inoltre inflitta, per il concorso di reati che importano la pena dell'ergastolo, la sanzione dell'isolamento diurno, per la durata di tre anni (art. 72 cod. pen.).

Nei confronti dell'imputato Dietrich Allers va pronunciata, invece, sentenza di non doversi procedere, essendo i reati a lui ascritti estinti per morte dell'imputato stesso, avvenuta a Monaco, il 22 marzo 1975 (v. certificato in atti dd. 14.1.76).

Le domande di risarcimento del danno, proposte dalle parti civili menzionate a pag. 10, in fine, 11 e 12, devono essere integralmente accolte, nei termini specificati nel dispositivo.

Per le ragioni esposte, devono essere, invece, respinte le domande proposte da tutte le altre parti civili.

Alla pronuncia della sentenza consegue, a carico del condannato, ogni ulteriore effetto di legge, nonché l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

La sentenza stessa sarà pubblicata, a spese del condannato, nelle forme stabilite nel dispositivo.

P. Q. M.

La Corte d'assise, visti gli artt. 483,

— Dichiaro —

l'imputato Oberhauser Joseph colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per tre anni ed al pagamento delle spese processuali.

Condanna, altresì, lo stesso imputato al risarcimento dei danni nella misura di L. 1.000.000 (un milione) per ciascuna, in favore delle seguenti parti civili:

Paolo Sereni, Josef Slosar, Annamaria Slosar, Giuseppe Zancolich, Francesca Ferletti ved. Misigoi, Bartolomeo Misigoi, Franjo Slosar, Michele Peciarich, Emma Pahor in Marussic, Ida Samez in Ciacchi, dott. Sergio Piperno Beer nella sua qualità di rappresentante della Comunità Israelitica, Maria Visintin in Robusti, Franceskin Josef, Attilio Cattaruzzi, Sen. Pietro Caleffi quale Presidente dell'Associazione Nazionale ex Deportati, Felicita Adami, Maria Leghissa, Igor De Kleva, Franc Ferfolja, Emilia Ferfolja in Marussic, Aloisia Ferfolja, Anna Ferfolja in Semolic, Giu-

seppina Bencina ved. Cattaruzzi, Tardivo Mario.

Respinge, perchè improponibili in questo giudizio, le domande di risarcimento di

Vekoslava Slavec ved. Ribarich, Luciano Frausin, Pierina Luca ved. Frausin, Libero Marassi, Maria Veluscek, Carmela Velussi, Wilma Tambarin, Albino Orel, Marino Larice, Mario Karis, Maria Concetta Gigante, Wanda Fonti, Maria Lorenzi ved. Neri, Assunta Tonelli, Patrizia Facchin in Ricci, Franica Tul in Cepar, Clara Petaros in Sulli, Stojan Pettirosso, Arrigo Zanetti, Guerrini Miot, Felice Colja, Alessandro Antonic, Marta Ribaric in Sebernic, Sonia Spangher, Stefania Facchin ved. Colarich, Giulia Jullien ved. Fonda, Daniela Marzolini in Colotto, Luisa Deganutti in De Roja, Nedda Miot in Sossi, Luigia Zupancic ved. Miot, Vida Semenic ved. Ribaric, Marija Tul in Smolnikar, Ema Franceskin ved. Perdec, Ercole Stoini, Aldo Zaccaria, Lidia Ferfolja, Stanislava Furlan ved. Sanic.

Ordina la pubblicazione della presente sentenza mediante affissione nel-

l'albo pretorio del Comune di Trieste e in quello in cui il condannato ha avuto l'ultima residenza, nonchè, a spese del condannato, per estratto e per una sola volta nei seguenti giornali:

- Il Piccolo, di Trieste;
- Il Meridiano, di Trieste;
- Il Corriere della Sera, di Milano.

Visto l'art. 479 C.P.P.,

dichiaro

non doversi procedere contro Allers August Ernst Dietrich per estinzione del reato ascrittogli, per morte dell'imputato.

Trieste, 29 aprile 1976.

Il Presidente estensore

Il Giudice
Vincenzo D'Amato

Il Cancelliere

Il 3-5-76 appello dell'avv. E. Filograna.
Depositata in Cancelleria il 29-5-1976
dal Presidente estensore dr. D. Maltese.
Il Cancelliere